



Carugate (MI) - via XX settembre 4 - tel. 02921581 - fax 029253207 - C.F. 02182060158 - P.I. 00730970969

BANDO DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, GARE, APPALTI E AMBIENTE RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RENDE NOTO CHE:

E' indetta una procedura aperta per l'affidamento, mediante concessione, della gestione delle Farmacie Comunali di Carugate ubicate rispettivamente in Via Alcide De Gasperi n. 6 e Via Enrico Toti n. 25

Al riguardo fornisce le seguenti informazioni:

Codice Identificativo Gara (CIG) 61132540CB Contributo Partecipante: €. 140,00

Art. 1 - ENTE CONCEDENTE

Comune di: CARUGATE

Indirizzo: Via XX settembre 4 - 20061 CARUGATE (MI) - ITALIA

Telefono: centralino 02/92158201

Telefax: 029253207

Per informazioni riguardanti la procedura: Pec: comune.carugate@pec.regione.lombardia.it;

e-mail: antonello.defilpo@comune.carugate.mi.it

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Responsabile del Settore AA.II - Gare, Appalti e Ambiente.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

Affidamento mediante procedura aperta della concessione della gestione delle due Farmacie comunali di proprietà del Comune ubicate rispettivamente in Via Alcide De Gasperi n. 6 e in Via Enrico Toti n. 25



Alla procedura si applica l'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, nonché i principi dell'ordinamento comunitario e le altre norme del Codice dei contratti richiamate e/o a cui si fa rinvio anche indirettamente.

La titolarità delle farmacie comunali rimane in capo al Comune di Carugate.

Unitamente all'affidamento in concessione per 25 (venticinque) anni della gestione delle farmacie comunali, formano oggetto di cessione:

- il ramo d'azienda commerciale che fa capo all'Azienda speciale ASF&S s.r.l. (attuale gestore), comprensiva di impianti, macchinari, attrezzature, valorizzate come da perizia estimativa allegata (**allegato 7**); di tali cespiti verrà redatto apposito stato di consistenza previamente alla sottoscrizione del Contratto di Servizio.
- il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Azienda speciale alla data della concessione, pari a nr. 7 unità, come evidenziato in perizia e meglio dettagliato in apposito allegato (**Allegato 8**).

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La gestione in concessione delle farmacie avrà la durata di 25 (venticinque) anni, corrispondente alla durata del Contratto di Servizio che sarà stipulato tra il nuovo concessionario e il Comune di Carugate, con inizio del servizio a far data dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Art. 4 - IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo della gara, così come determinato da apposita perizia approvata dal Comune di Carugate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 09/12/2014, è pari ad € 1.985.313,50 (unmilionenovecentottantacinquemilatrecentotredici//50).

Art. 5 - CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE – POLIZZA ASSICURAZIONE - CONTRIBUTO ANAC – PATTO DI INTEGRITA'

5.1 Garanzia fideiussoria "provvisoria"

I concorrenti sono tenuti a presentare idoneo documento comprovante l'avvenuta costituzione di **Deposito cauzionale provvisorio** pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, pari a € 39.706,27= (art. 75 del Codice dei contratti) con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Qualora la procedura



dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. E' ammesso l'arrotondamento a 1 Euro inferiore. Detto deposito può essere costituito a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- presso la Tesoreria comunale – Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago - Via De Gasperi 11 - Carugate, in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Carugate;
- mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, **pena l'esclusione**, il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura pari al 1% dell'importo complessivo a base di gara, pari a € 1.985,30. E' consentito garantire il pagamento della sanzione a mezzo di deposito presso la Tesoreria comunale con le modalità sopra indicate.

Pena l'esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, dovrà essere prodotta dichiarazione fornita da un istituto di credito e/o compagnia di assicurazione con la quale i medesimi si impegnano a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario della gara. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari secondo lo schema tipo previsto dal D.M. Attività Produttive n. 123 del 23 marzo 2004 dovranno prevedere espressamente, **pena l'esclusione**:

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
- **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;**
- **la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;**
- **l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti).**

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria. A tal fine, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del certificato ovvero il certificato in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice dei contratti.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice dei Contratti, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

5.2 Garanzia fideiussoria “definitiva”

L'aggiudicatario si impegna, a garanzia degli obblighi previsti nel presente bando e nel Contratto di Servizio, a rilasciare a favore del Comune di Carugate una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'importo da versare “una



tantum”, da presentare nelle forme di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, pena la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria potrà essere ridotta (con aggiornamento dell’importo garantito), nel corso di svolgimento del servizio oggetto di concessione, su richiesta del Concessionario, ogni tre anni, a partire dal 3° (terzo) anno dalla stipula del contratto.

5.3 Polizza di assicurazione - Esonero Responsabilità

E’ fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di garantire che lo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara saranno effettuati a regola d’arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi. L’aggiudicatario userà la massima diligenza nella conduzione del servizio di gestione delle farmacie comunali di Carugate e sue attività complementari, in considerazione dell’importanza che questo riveste per il comune di Carugate. Nell’effettuazione del servizio, l’aggiudicatario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, delle farmacie, degli utenti e del personale delle farmacie e non o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo. L’aggiudicatario dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione all’espletamento del servizio a persone presenti, a vario titolo (utenti, personale amministrativo, visitatori, ecc.), negli ambienti di pertinenza delle farmacie.

A tal fine l’aggiudicatario è tenuto alla stipula, con una Compagnia di assicurazione primaria e per l’intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle farmacie, ai dipendenti e collaboratori della medesima e del Comune, nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati. In particolare, la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dall’aggiudicatario e/o dalle sue attrezzature.

Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di

3.000.000,00 (tre milioni/00) relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia al Comune – con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio – prima della stipulazione del contratto, il Comune e le farmacie dovranno risultare espressamente inclusi nel novero dei terzi. Tale copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della concessione, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune e previa accettazione dell'aggiudicatario, e – comunque – sino a completa ed esatta esecuzione della concessione, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti delle Farmacie e del Comune. Resta comunque ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

Il Comune e le Farmacie non potranno in alcun modo essere considerati depositari delle attrezzature e dei materiali in genere concessi in uso dell'aggiudicatario che si trovino nei locali delle Farmacie, per cui solo all'aggiudicatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

La Compagnia di assicurazione con la quale l'aggiudicatario stipulerà la polizza assicurativa s'impegnerà inoltre a comunicare al Comune di Carugate (tramite PEC, Email o raccomandata) le denunce di sinistro o richieste di risarcimento che le dovessero prevenire da qualsiasi soggetto il cui valore di lite si possa presumere essere superiore a Euro 100.000,00=. Qualora la richiesta di risarcimento coinvolga il Comune di Carugate l'eventuale liquidazione avverrà previa comunicazione e consenso del Comune di Carugate.

La compagnia di assicurazione si impegna:

- *a non dar luogo a diminuzioni dei massimali previsti senza un preavviso di almeno 60 giorni al Comune di Carugate;*
- *in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'aggiudicatario alle scadenze convenute di avvisare tempestivamente il Comune di Carugate mantenendo l'operatività delle garanzie per ulteriori 30 giorni dalla data di comunicazione;*
- *qualora decida di interrompere il rapporto con il proprio cliente, per qualsiasi motivo anche indipendente dal rapporto tra aggiudicatario e Comune di Carugate, ad avvisare il Comune medesimo 60 giorni prima della efficacia di tale decisione.*



5.4 Versamento del contributo a favore dell' A.N.A.C. Vigilanza Contratti Pubblici

Il concorrenti, pena esclusione, dovranno effettuare il versamento dell'importo pari a € 140,00, con una delle seguenti modalità, secondo le istruzioni operative confermate dall'ANAC in data 12.09.2014:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al sito web dell'Autorità "Servizio riscossione" all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare copia stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione.
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

5.5 Patto di integrità

E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità , allegato alla documentazione di gara (**allegato 9**).

Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190)

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLE TIPOLOGIE DI CONCORRENTI

6.1 AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura:

- Farmacisti iscritti all'Albo Professionale relativo;
- Società di persone e di capitali e soggetti di cui agli artt. 34 e 36 del D.lgs. 163/2006 aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (Gestione Farmacie).

Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti di soggetti di cui alle categorie sopra elencate ai sensi della normativa vigente.



6.2. INCOMPATIBILITA'

Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione del soggetto partecipante è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

- La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8 comma 1 lettera a) Legge n. 362/1991, come modificato dell'art. 5 comma 5 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2003). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (articolo 100, comma 1-bis, del D.lgs. n. 219/2006).

- Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 legge n. 475/1968. Art. 8 legge 362/1991, art. 112 TULS n. 1265/1934).

L'incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all'art. 5 del presente bando. L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Servizio, pena la risoluzione dello stesso.

6.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono presentare, nei termini e con le modalità previste nel presente bando, domanda di partecipazione e relative attestazioni come da allegati (**allegato 1 - allegato 3**), contenente, a pena di esclusione, l'attestazione circa l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; in particolare, sono esclusi dalla procedura i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto n. 267/1942, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di



prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i. (ora artt. 6 - 67 D.lgs. 159/11); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero, nel caso sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dall'attività), qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della



violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei

confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione di cui sopra, previste dall'art. 38 del Codice degli Appalti, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992, o della legge n. 575/1965 (ora D.lgs. 159/11), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai

fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatari l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità



giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Il concorrente dovrà dichiarare con apposita dichiarazione sostitutiva (da inserire nella Busta A), in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- Iscrizione all'Albo dei Farmacisti;
- Iscrizione nel registro C.C.I.A.A. (n. iscrizione CCIAA – Contratto Applicato - Codice Fiscale e Partita Iva e numeri di posizione INPS ed INAIL, tenendo presente anche quanto previsto dal D.M. 07/07/1997, n. 274). Per i concorrenti di altro Stato membro l'iscrizione in uno dei registri professionali di cui all'allegato XI C è provato in una delle modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
- che l'impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con/da altra Impresa anch'essa partecipante (singolarmente od in altro raggruppamento) alla medesima procedura, ovvero che l'impresa è in condizioni di controllo con l'impresa (indicare la denominazione / ragione sociale) anch'essa concorrente per la medesima procedura di gara e che nonostante ciò le rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- che è stata presa piena e integrale conoscenza del Bando, del Contratto di Servizio, del documento "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia" e della perizia di stima con i relativi allegati, e che ne vengono accettate tutte le condizioni;
- di aver preso atto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;
- che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui



garantisce la piena osservanza, e che si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 82, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;

- che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti e che i numeri di posizione Inps e Inail (indicati ai fini della richiesta di rilascio del DURC da parte dell'Amministrazione) sono:

- matricola INPS n. _____ Sede INPS _____

- posizione INAIL _____

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999, oppure il motivo dell'esenzione dall'applicazione di tale normativa (specificare la condizione);
- che l'impresa non si trova nel periodo di emersione da lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nelle more delle procedure di aggiudicazione da parte del Comune di Carugate;
- di trovarsi in posizione regolare nel trattamento dei propri dipendenti secondo i C.C.N.L. di categoria;
- di avere oggetto sociale o statutario conforme alle prestazioni oggetto della procedura;
- di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla Legge per l'espletamento del servizio;
- di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
- di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza;



- di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR; al tal fine, si impegna a trasmettere copia nel Decreto ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. Dichiaro che è consapevole che la violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto e che l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, con l'avvertenza che ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il possesso dei requisiti di ordine generale così come sopra elencati è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che elenca il possesso di ciascun requisito richiesto. I documenti in copia devono essere dichiarati conformi anche nelle forme di cui al DPR n. 445/2000. Deve altresì essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa.

6.3.3 RAGGRUPPAMENTI

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di operatori economici/impresе alle seguenti condizioni:

Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (**allegato 2**).

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo.

Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.



Rimane in ogni caso vietata, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, la partecipazione in più di un'associazione temporanea di operatori economici ovvero la partecipazione in forma singola qualora l'operatore economico abbia partecipato in associazione. In ogni caso l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento occorre presentare dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 recante il "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dalla quale risulti:

- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto per le parti di competenza.
- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto per le parti di competenza.

È vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento ovvero in proprio e quale componente di un raggruppamento ovvero partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. La violazione di questi divieti è sanzionata con l'esclusione di tutte le offerte nelle quali compare nelle diverse forme (concorrente o Direttore indicato) lo stesso soggetto che ha violato la prescrizione.

Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E TECNICO PROFESSIONALE

7.1 Requisiti economico-finanziari

Ai fini della dimostrazione economico finanziaria i concorrenti dovranno produrre per l'ammissione alla gara una lettera di referenze da parte di almeno due istituti bancari attestanti che il concorrente dispone di adeguati mezzi finanziari per assumere la gestione delle farmacie in regime di concessione.

In caso di raggruppamento di imprese le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento;

7.2 Requisiti tecnico professionali

1) I soggetti interessati devono obbligarsi tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in



qualità di direttore delle due Farmacie, la direttrice attualmente in servizio presso l'Azienda Speciale Farmacia e Servizi alla Persona (A.S.F.&S).

2) I soggetti interessati devono, inoltre, obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di direttore che sostituirà l'attuale direttrice dell'ASF&S all'atto del collocamento in pensione, un farmacista in possesso di un'esperienza nel settore di almeno due anni, presentando in sede di offerta le generalità del Farmacista individuato quale Direttore, il codice fiscale e la documentazione comprovante l'esperienza almeno biennale ivi compresa l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti.

Art. 8 – UBICAZIONE DELLE FARMACIE – SOPRALLUOGO - ONERI A CARICO DEL GESTORE – SERVIZI DA ESPLETARE

8.1 Ubicazione.

Le Farmacie Comunali sono ubicate in locali di proprietà dell' ASF&S. e verranno concesse in uso al futuro concessionario.

Tutte le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono) saranno a carico dell'aggiudicatario, che dovrà pertanto provvedere alla volturazione delle medesime e che avrà altresì l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura.

Le sedi delle farmacie vengono consegnate al Concessionario complete e funzionali, dotate dei beni mobili (arredi, attrezzature, dotazioni, ecc...) presenti nelle sedi farmaceutiche comunali, come rilevabili dall'inventario generale.

8.2 Sopralluogo

Si fa presente che il sopralluogo presso i locali delle due farmacie è condizione di ammissibilità alla procedura di gara stessa; a tal fine è istituito un apposito registro, sul quale dovrà apporre la propria firma, a valere a titolo di presa visione delle ubicazioni uno dei soggetti di seguito elencati: titolare, legale rappresentante o delegato.

I suddetti soggetti dovranno dimostrare, con idonei documenti validi, la propria qualifica; mentre il delegato dovrà essere munito di apposita delega rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa invitata alla gara.



La visione dei locali ove sono ubicate le due farmacie comunali potrà essere svolta previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Gare ed Appalti (indirizzo e-mail paola.giuliani@comune.carugate.mi.it e antonello.defilpo@comune.carugate.mi.it)

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inoltrare a mezzo e-mail una richiesta di sopralluogo indicando: nome, cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate.

La richiesta deve specificare l'indirizzo e il numero di fax a cui indirizzare la convocazione. Ciascun concorrente può indicare al massimo tre persone. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti e, qualora ciò si verifichi, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale; data e ora del sopralluogo sono comunicati a mezzo fax/e-mail con almeno due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Amministrazione, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della propria copia relativa alla dichiarazione attestante tale operazione. Tale copia potrà essere allegata alla documentazione di gara compresa nella busta A, con l'avvertenza che verrà sempre e comunque verificata la conformità di tale copia con l'originale depositato presso l'Amministrazione. La mancanza di tale copia nella documentazione di gara non comporta l'esclusione dalla gara, purché risulti dai documenti in possesso della stazione appaltante che il concorrente abbia effettuato il sopralluogo.

8.3 Oneri a carico dell'aggiudicatario – Oneri relativi al personale

L'aggiudicatario subentra, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 165/01 e dell'art. 2112 c.c., in tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato facenti capo ai dipendenti addetti alla attività della farmacia oggetto di concessione che siano in essere al momento del perfezionamento dell'atto di trasferimento, con mantenimento di ogni effetto giuridico ed economico, dell'anzianità di servizio, nonché dei livelli d'inquadramento ed i ruoli professionali in essere, con vincolo di non spostamento della sede lavorativa per i primi tre anni di gestione. L'aggiudicatario dovrà farsi carico del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti maturato alla data di stipula del Contratto di Servizio, che verrà trasferito all'aggiudicatario dall'attuale gestore del servizio (ASF&S).

Il personale, con il relativo inquadramento e retribuzione, attualmente in servizio presso la farmacia è analiticamente indicato in allegato (**Allegato n. 8**).



8.4 Polizza immobili

Il concessionario dovrà altresì stipulare, con una primaria società di Assicurativa, una polizza di assicurazione All Risks (incendio e furto) e corrispondere i relativi premi per tutta la durata del contratto.

La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: “Polizza sottoscritta in nome e per conto di chi spetta” con le seguenti somme assicurate:

INCENDIO (A VALORE A NUOVO)

- fabbricati € 1.750.000,00
- contenuto € 100.000,00
- ricorso terzi € 3.000.000,00

FURTO (A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)

- contenuto € 100.000,00
- valori in cassaforte € 50.000,00
- valori in cassetti chiusi a chiave € 10.000,00
- furto rapina portavalori € 20.000,00

La polizza dovrà prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa verso il responsabile del sinistro ex art. 1916 Codice Civile. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

8.5 Spese a carico dell'aggiudicatario

Sono poste a carico dell'aggiudicatario definitivo le spese, a qualunque titolo dovute, inerenti la stipula del contratto, da corrispondere improrogabilmente entro la data della stipula.

8.6 Servizi che dovranno essere espletati

Il soggetto gestore dovrà espletare tutte le attività descritte nello schema di Contratto di Servizio (**allegato 5**) e redigere la carta della qualità dei servizi nel rispetto della bozza degli “standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni” (**allegato 6**).



Il Comune potrà affidare al soggetto gestore ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nello stipulando Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto della presente gara.

Art. 9 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

A) Canone annuo fisso, come determinato in sede di offerta in rialzo rispetto al canone a base di gara pari ad Euro 59.412,54 (euro cinquantanovemilaquattrocentododici//54) oltre I.V.A., da corrispondere al Comune in **tranche trimestrali anticipate, a partire dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio.**

Il canone fisso successivo al primo anno sarà annualmente aggiornato secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI) del costo della vita.

B) Canone anticipato (una tantum) di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) oltre I.V.A., da corrispondere al Comune in unica soluzione entro la data di stipula del Contratto di Servizio, pena decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 10 - PROCEDURE DI GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura: procedura aperta, secondo i principi di cui all'art.55 del D.lgs. n.163/2006.

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Dlgs. 163/2006, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

a) offerta tecnica massimo punti 65;

b) offerta economica massimo punti 35.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

10.1 OFFERTA TECNICA massimo 65 punti.

L'Offerta Tecnica si compone dei seguenti elementi:

A) Proposta di gestione di servizi della farmacia: max punti 50.

Verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) per il progetto di gestione delle farmacie: **max punti 5**; ai fini della valutazione dovrà essere esplicitata l'indicazione delle scelte e degli obiettivi da perseguire, con



particolare riguardo alla qualità, efficienza e accessibilità ai servizi erogati, alle caratteristiche metodologiche e tecniche per lo svolgimento del servizio; alla diversificazione dell'offerta (galenica, omeopatica, veterinaria, ecc...), allo sviluppo dei settori complementari (articoli sanitari, articoli benessere, articoli per l'igiene, cosmetici, ecc.) e delle consulenze, al tempo di repertazione di farmaci non presenti in magazzino;

- b) per la consegna gratuita nel territorio comunale di farmaci al domicilio di clienti privi di assistenza familiare ovvero diversamente abili con disabilità generale regolarmente certificata almeno pari al 60% e di clienti anziani di età non inferiore a 70 anni con invalidità certificata: **max punti 4**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di consegna, le eventuali migliorie proposte rispetto alle fasce di età e/o alle percentuali di invalidità minime richieste, ed altre proposte migliorative attinenti;
- c) per l'installazione di distributore automatico per prodotti di prima necessità (disinfettanti, garze, cerotti, prodotti igiene orale, integratori, preservativi), funzionante 24h/die: **max punti 3**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicati la tipologia e le caratteristiche del distributore automatico, le tempistiche di installazione e messa in funzione, i prodotti distribuibili, eventuali ulteriori servizi attinenti;
- d) per la rilevazione gratuita, con strumenti elettronici rispondenti a normativa, della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Carugate di età maggiore di 40 anni: **max punti 3**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di resa del servizio, le eventuali migliorie proposte rispetto alla fascia di età minima richiesta ed altre migliorie attinenti;
- e) per il controllo gratuito, con apparecchi conformi a normativa, del colesterolo e della glicemia a favore dei clienti residenti nel Comune di Carugate: **max punti 4**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di resa del servizio, le eventuali migliorie proposte rispetto alla tipologia minima di esami richiesti e altre migliorie attinenti;
- f) per il test gratuito, con apparecchi conformi a normativa, della pelle e del capello a favore dei clienti residenti nel Comune di Carugate: **max punti 2**; ai fini della



- valutazione, dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di resa del servizio, eventuali migliorie attinenti al tema;
- g) per lo svolgimento di test gratuiti di autoanalisi (emoglobina, transaminasi, acido urico, colesterolo, trigliceridi) a favore dei clienti residenti nel Comune di Carugate di età superiore a 70 anni o con disabilità pari o superiore al 70%: **max punti 5**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche di resa del servizio, il numero di test proposti, le eventuali migliorie rispetto alle tipologie di esami, le eventuali migliorie rispetto alla fascia di età e/o alla percentuale di disabilità minime richieste;
- h) per l'attivazione di servizi infermieristici professionali di cui al D.M. 16/12/2010, anche mediante convenzionamento con professionisti in possesso dei relativi titoli abilitativi, per almeno 1h ogni 3 giorni/settimana, ovvero su prenotazione: **max punti 5**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate le tipologie di servizi offerti, le modalità di gestione ed operative del servizio, le eventuali migliorie proposte rispetto alle prestazioni minime richieste, ed altre proposte migliorative ivi attinenti;
- i) per la divulgazione presso la clientela di pieghevoli (depliant o giornali) che illustrino i servizi offerti e che diffondano l'educazione sanitaria anche mediante la conoscenza del farmaco generico, et similia: **max punti 3**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate le iniziative che verranno intraprese, la cadenza, le categorie di soggetti coinvolti, la specificità dell'informativa, le modalità operative di diffusione, le eventuali proposte migliorative purché attinenti;
- j) per attività mirate alla salvaguardia del potere di acquisto della clientela mediante sconti, ecc.: **max punti 3**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate le attività che si intendono intraprendere, le modalità di diffusione presso la clientela;
- k) per la previsione di giornate di prevenzione attraverso visite mediche o screening con cadenza annuale, da mantenere costante nell'arco di validità del contratto: **max punti 4**; ai fini della valutazione, dovranno essere indicate il nr. di giornate di prevenzione, la natura delle visite mediche e/o degli screening, le modalità organizzative, ed eventuali proposte migliorative attinenti;
- l) per l'apertura delle farmacie in ulteriori fasce orarie, rispetto a quelle ordinariamente previste: **max punti 3**; ai fini della valutazione dovranno essere indicate le date e le fasce orarie di ampliamento;



m) per il noleggio di apparecchi elettromedicali: **max punti 3**; ai fini della valutazione dovranno essere indicati gli apparecchi e le condizioni di noleggio;

n) per la fornitura di defibrillatori per le farmacie: **max punti 3**; ai fini della valutazione dovranno essere indicati l'eventuale numero di defibrillatori forniti, la tipologia, le caratteristiche tecniche, ecc.

B) Migliorie locali ed impianti della Farmacia di Via De Gasperi: max punti 15

Verranno prese in considerazione proposte tecniche di miglioria dei locali e degli impianti ove è ubicata la Farmacia di Via De Gasperi, funzionali al servizio, quali ad esempio, interventi di ristrutturazione, di rifacimento impianti, di fornitura arredi, ecc.

Ai fini della valutazione dovranno essere indicati gli interventi proposti corredati da idonea documentazione esplicativa, le tempistiche di attuazione, con esplicitazione delle migliorie da apportare ai locali, agli impianti, alle attrezzature, anche in termini di miglior fruibilità, funzionalità e sicurezza dei locali/impianti e delle attività/servizi da svolgere.

Tutti gli interventi proposti saranno realizzati senza oneri aggiuntivi per il Comune di Carugate. Ogni miglioria apportata diverrà di proprietà comunale allo scadere del contratto.

10.2 CLAUSOLA SBARRAMENTO

Non verranno prese in considerazione e verranno pertanto escluse dalla procedura di gara, le proposte che con riferimento ai parametri di cui sopra conseguiranno un punteggio inferiore a 40/65.

10.3 OFFERTA ECONOMICA: massimo 35 punti.

L'offerta economica, da redigere in conformità allo schema allegato (**allegato 4**), dovrà essere così espressa:

10.3.1. Corrispettivo di concessione offerto in rialzo percentuale rispetto al canone annuo a base di gara pari ad Euro 59.412,54 (euro cinquantanovemilaquattrocentododici//54) oltre I.V.A.,

All'offerta economica più elevata, cioè con la percentuale di maggior rialzo rispetto alla base di gara, saranno assegnati 35 punti, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

(A/B) x 35

dove:



A = rialzo percentuale offerto oggetto di valutazione;

B = maggior rialzo percentuale offerto in gara.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO. TALE CIRCOSTANZA DETERMINA L'ESCLUSIONE DALL'OFFERTA.

10.3.2. L'aggiudicatario dovrà corrispondere, altresì, il **canone anticipato (una tantum) di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila//00) oltre I.V.A. Detto importo dovrà essere versato entro la data della stipula del Contratto di Servizio.** Il mancato versamento dell'importo una tantum entro il termine previsto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni patiti dal Comune.

Art. 11. APERTURA OFFERTE

L'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa (Busta A) si terrà in seduta pubblica presso la Sala Giunta del Comune di Carugate, il giorno 19/03/2015 alle ore 9.30.

12 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di non procedere motivatamente all'aggiudicazione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese.

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Si fa presente, infine, che:

- è consentita l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;



- l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione e/o rispetto all'attuale gestione aziendale, ovvero di sospendere la procedura di gara.
- Nel caso di discordanza fra l'indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione del rialzo in lettere.

L'aggiudicazione definitiva, da approvarsi con determina del Responsabile del Settore I, diviene efficace in seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla vigente normativa.

Art. 13 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

13.1 Modalità di pubblicazione del bando:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (per estratto);
- G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (per estratto, ove dichiarato ammissibile dalla Commissione Europea)
- Sito Internet del Comune: <http://www.comune.carugate.mi.it>;
- Albo online del Comune di Carugate;
- Ordine dei Farmacisti.

13.2 Documentazione riguardante la procedura di gara:

La documentazione completa è disponibile nel sito Internet:

<http://www.comune.carugate.mi.it>

13.3 Scadenza per la ricezione delle offerte - Modalità di presentazione delle offerte

La domanda di partecipazione alla procedura e le relative attestazioni, se necessarie, devono essere redatte utilizzando preferibilmente i modelli allegati (**allegati 1 – 2 - 3**)

L'offerta economica dovrà essere redatta in carta bollata utilizzando lo schema allegato (**allegato 4**) e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Per i raggruppamenti non costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le persone fisiche e/o dai legali rappresentanti o procuratori delle società facenti parte del raggruppamento.



I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12.00 del giorno di 18/03/2015 al seguente indirizzo: Comune di Carugate, Via XX Settembre 4 - 20061 Carugate (MI), a mezzo:

- del servizio postale, con raccomandata A/R;
- ovvero a mani, consegnata al protocollo Comunale.

Il recapito nei termini del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente concedente ove, per disguidi postali o di altra natura, o qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo sopra indicato. Non saranno infatti in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata AR, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante), a tale proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il **plico sigillato** in modo da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente, l'indirizzo dello stesso (compreso il numero di fax/PEC) nonché l'intestazione "**Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per l'affidamento mediante concessione della gestione delle farmacie comunali di Carugate**", dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture riportate in seguito tra le virgolette («...»):

«**Busta A "Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per l'affidamento mediante concessione della gestione delle farmacie comunali di Carugate - documentazione amministrativa"**».

La busta A dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione (vedi allegati sub "1 - 2 - 3");
2. la dichiarazione bancaria o degli istituti di credito di cui all'art. 7;
3. la cauzione provvisoria, in originale, di cui all'art. 5.1 ;
4. l'attestazione del sopralluogo di cui all'art. 8.2;
5. la documentazione attestante il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta//00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) secondo le modalità e nella misura indicata all'art. 5.4.



6. lo schema di Contratto di Servizio sottoscritto per accettazione in ogni pagina;
7. la bozza degli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni sottoscritta per accettazione;
8. il patto di integrità di cui all'art. 5.5., sottoscritto per accettazione.

«Busta B "Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per l'affidamento mediante concessione della gestione delle farmacie comunali di Carugate - offerta tecnica"».

La busta B dovrà contenere:

1. Relazione sulla proposta di gestione di servizi della farmacia e sulle proposte di migliorie formulate ai sensi dell'art. 10.1 del bando e descrittiva degli elementi ivi richiesti (punto A e punto B).

La documentazione che compone l'offerta tecnica dovrà essere confezionata come segue:

- la relazione descrittiva (contenente l'illustrazione dei punti 1 e 2) non dovrà superare 25 pagine in formato A4 fronte/retro (max 50 facciate), dovrà essere redatta con caratteri al minimo in corpo 12 (interlinea 1);
- la relazione dovrà essere dotata di un indice ed essere articolata secondo l'ordine degli elementi di valutazione;
- le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione;
- materiale grafico, materiale fotografico, ecc. non rientrano nella limitazione delle 25 pagine.

«Busta C "Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per l'affidamento mediante concessione della gestione delle farmacie comunali di Carugate - offerta economica"».

La busta C dovrà contenere:

1. l'offerta economica di cui all'art. 10.3 sottoscritta dal concorrente e redatta sul modello (allegato 4) al presente bando.

13.4 ALTRE INFORMAZIONI

Le dichiarazioni di cui al presente bando di gara sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi,



delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente bando di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al punto 5.1 del bando di gara. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e 46, comma 1 e comma 1 ter, del Codice dei Contratti costituisce causa di esclusione fatto salvo il pagamento della sanzione.

Oltre i casi di nullità e di non ammissione alla gara previsti dal presente bando, costituisce causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, nonché la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

Si rappresenta inoltre che il concorrente dovrà allegare dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del fax e di PEC quale mezzo di trasmissione per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara e alle fasi successive, ivi inclusa la stipula del contratto ai sensi dell'art.79 comma 5/bis del D.lgs. n.163/2006.

14. PROCEDIMENTO DI GARA

La Commissione giudicatrice appositamente nominata provvederà agli adempimenti di cui appresso. La prima seduta, che si svolgerà in forma pubblica il giorno indicato all'art.11, consisterà nell'esame della documentazione amministrativa Busta "A" con conseguente ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione presentata.


Nella stessa seduta si procederà all'apertura della Busta "B" contenente l'offerta tecnica e ciò al solo fine di verificarne il contenuto e renderne conforme verbalizzazione.

Sarà rinviato ad una successiva seduta riservata, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, l'esame e la valutazione delle diverse proposte con l'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato nel presente bando di gara.

La Commissione utilizzerà gli elementi di valutazione indicati nel presente bando suddivisi secondo i punteggi e sub-punteggi come riportati all'art. 10.1.

14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito indicati.



La valutazione tecnica degli elementi di valutazione avverrà sulla base del giudizio espresso dalla Commissione preposta alla valutazione delle offerte.

Le valutazioni saranno formulate dalla Commissione assegnando un valore percentuale all'offerta esaminata per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati (specificati al punto 10.1), secondo una scala da 0 a 100 in relazione al punteggio massimo previsto per ogni elemento.

La scala prevista è la seguente:

Valutazione	% Punteggio
Non valutabile	0,00
Parzialmente adeguato	30%
Sufficiente	60%
Discreto	70%
Buono	80%
Ottimo	100%

La Commissione motiverà succintamente l'assegnazione del punteggio. Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto, per ogni elemento considerato, dei seguenti criteri: **coerenza e congruità** delle proposte con l'elemento di valutazione preso in considerazione, **completezza ed esaustività** delle proposte, anche migliorative, presentate; livello di **funzionalità** dei servizi/attività offerti; **tipologia di migliorie** proposte e del loro **livello qualitativo** e di **adeguatezza** in funzione della migliore resa dei servizi.

Esaurite tali operazioni, la Commissione fisserà la seconda seduta pubblica per l'apertura e la valutazione dell'offerta economica Busta "C". La data di tale seduta pubblica sarà resa nota ai partecipanti la gara con almeno 2 (due) giorni liberi di anticipo rispetto alla data della seduta medesima.

Alla seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento all'offerta tecnica e procederà quindi all'apertura e alla lettura dell'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Quindi la Commissione, a seguito dell'attribuzione dei punteggi, formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio complessivo ottenuto, proclamando quindi l'aggiudicatario provvisorio della concessione.

Indi l'Ente concedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità contributiva) previsti dall'art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l'Ente procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.

Completata positivamente la fase di verifica di cui al punto che precede, il Responsabile del Settore I provvederà all'assunzione del provvedimento di "aggiudicazione efficace".

15. PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Carugate e che la partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara.

Art. 16 - REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è obbligato a nominare e ad indicare un referente a cui l'Amministrazione appaltante si rivolgerà per tutte le necessità relative al servizio.

Art. 17 - CONTROVERSIE E CONTENZIOSO

Per ogni controversia su diritti derivanti dall'esecuzione del presente contratto oppure in caso di conflitto sulla interpretazione o applicazione delle clausole di questo le Parti, su richiesta scritta di una di esse, si incontrano per tentare un accordo bonario; tale tentativo di composizione è obbligatorio e propedeutico per l'eventuale successiva attivazione di un contenzioso.

Tutte le controversie che non si siano potute definire in via bonaria, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto. Essa è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione a far data dall'aggiudicazione



definitiva (intesa quale conferma dell'aggiudicazione definitiva), che sarà redatta dopo la verifica dei requisiti.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge.

Dopo la comunicazione l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito. Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti richiesti si procederà alla revoca dell'aggiudicazione trattenendo la cauzione provvisoria, ferma restando la facoltà del Comune di procedere all'aggiudicazione definitiva scorrendo la graduatoria, nel rispetto delle procedure di legge.

19. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione sarà inviata via fax o via PEC ai numeri ed indirizzi indicati dal concorrente.

Le date delle sedute di gara e qualsiasi altra informazione inerente la procedura di gara, possono essere comunicate/modificate entro i tre giorni precedenti le sedute attraverso la sola comunicazione resa sul sito Internet del Comune di Carugate (www.comune.carugate.mi.it) sotto il link "bandi ed esiti di gara".

La pubblicazione sul sito vale quale notifica ai concorrenti.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.lgs. n. 163/2006 è il Responsabile del Settore AA.II.- Gare - Appalti - Ambiente.

20. ALLEGATI

Sono allegati quale parte integrante e sostanziale del Bando, i seguenti documenti:

1. *Facsimile di domanda di partecipazione e dichiarazione unica;*
2. *Facsimile di domanda di partecipazione per raggruppamenti;*
3. *Attestazione requisiti di idoneità morale;*
4. *Facsimile offerta economica;*
5. *Schema Contratto di Servizio;*
6. *Bozza "standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni" ai fini della predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei servizi della farmacia"*
7. *Perizia estimativa;*
8. *Elenco personale impiegato nell'azienda speciale;*



9. *Patto di integrità.*

Carugate, li.....5. FEB. 2015

Il Responsabile del Settore AA.II.- Gare - Appalti - Ambiente
Responsabile della Centrale di Committenza

Antonello De Filipo



[Handwritten signature of Antonello De Filipo]

Marca da bollo da 16,00 €

Al Comune di CARUGATE
Via XX settembre 4
20061 CARUGATE -MI-

ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI UBICATE IN CARUGATE – VIA ALCIDE DE GASPERI 6 E VIA ENRICO TOTI 25 – PER 25 (VENTICINQUE) ANNI

Modello di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 contenente la domanda di partecipazione e l’autocertificazione del possesso dei requisiti

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente nel Comune di _____ ()
Via/Piazza _____ n. _____
Documento di identità n. _____ C.F. _____
in qualità di _____
(farmacista/titolare, legale rappresentante, procuratore)
autorizzato a rappresentare legalmente _____
con sede legale nel Comune di _____
Via/Piazza _____ n. _____
Codice Fiscale n. _____
Partita IVA _____
telefono _____ fax _____
e-mail _____
indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _____¹

¹ Domicilio eletto - recapito fax e Pec cui il concorrente accetta di ricevere con pieno effetto tutte le comunicazioni relative alla procedura senza bisogno di fare seguire l’invio dell’originale (art. 77, comma 1, e 79, comma 5 bis e quiquies, D.Lgs 163/2006) - Cfr. punto 20

Firma



CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del servizio indicato in oggetto

in forma singola

Società di persone tra farmacisti iscritti all'albo o società cooperative tra farmacisti iscritti

all'albo aventi come oggetto sociale lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) o società aventi come ragione sociale la gestione di farmacie.

Quale rappresentante di gruppo associato di farmacisti:

- già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio:

_____ repertorio n. _____ in data _____ e:

unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all'offerta;

di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza unita alla documentazione allegata all'offerta;

- non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.lgs. 163 del 2006 e unito alla documentazione allegata all'offerta;

Quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:

- già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio:

_____ repertorio n. _____ in data _____ e:

unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all'offerta;

di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza unita alla documentazione allegata all'offerta;

- non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.lgs. 163 del 2006 e unito alla documentazione allegata all'offerta;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., **sotto la propria responsabilità**



Firma

DICHIARA

1) Di essere iscritto dal _____ all'ordine provinciale dei farmacisti di _____ al
n. _____ - C.F. _____

oppure (per le Società)

in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:

Denominazione e sede legale _____

Provincia di iscrizione _____ numero di iscrizione _____

Attività e durata della società _____

codice fiscale _____ forma giuridica impresa _____

anno di iscrizione _____ durata/data termine _____

Oggetto sociale (compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, gestione farmacie) _____

2) Titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale e direttori tecnici:

Precisare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta dei seguenti soggetti: se trattasi di impresa individuale, del titolare e del/i direttore/i tecnico/i, se previsto; se si tratta di Società in nome collettivo di tutti i soci e del/i direttore/i tecnico/i, se previsto; se si tratta di Società in accomandita semplice del/i direttore/i tecnico/i, se previsto/i, e dei soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di Società del/i direttore/i tecnico/i, se previsto/i, e degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza. In tutti i casi: di ciascun soggetto destinatario di procure speciali in materia di appalti dei quali la società/impresa intenda avvalersi per la firma degli atti afferenti l'offerta.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Carica ricoperta	Codice fiscale

Firma



Per le finalità di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 smi: **indicazione dei soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una **cessione di azienda**, o ramo di azienda, **incorporazione o fusione di società**, **indicazione degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza**, dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata, la società fusasi ovvero che sono cessati dalla relativa carica:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Carica ricoperta	Codice fiscale

2 bis) Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari

3) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, e precisamente:

- a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto n. 267/1942, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti in carica indicati al precedente punto 2² non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 – ora artt. 6 – 67 D.Lgs. 159/11 (*l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il*

Firma



direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

- c. che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti in carica indicati al precedente punto 2³ non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale ⁴; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (*l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio*); l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- c-bis. che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2 (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del «Bando di gara», ovvero amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata, la società fusasi ovvero che sono cessati dalla relativa carica), non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ⁵; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Carugate e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
- h. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del «Bando di gara», false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
- l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 ovvero di non essere soggetto a tale normativa per i seguenti motivi:



Firma

Indicare l'Ufficio competente per le verifiche

Ufficio Provinciale	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel	Note	

m. che non è stata applicata la sanzione interattiva di cui all'art. 9, c. 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008;

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti in carica, indicati nella dichiarazione di cui al precedente punto 2⁶, non sussiste la causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. *m-ter*) del D.lgs. 163/2006, così come aggiunta dalla lettera a), comma 19, dell'art. 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), della legge n. 106/2011 ;

m-quater) di non trovarsi, nei confronti di alcun operatore economico partecipante alla gara, nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., ovvero in situazioni di collegamento sostanziale, tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 34, c. 2, D.lgs. n. 163/2006;

ed in particolare dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

4) *(barrare la casella che interessa):*

di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001

di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma il periodo di emersione si è concluso

5) *(barrare se interessa, per le finalità di cui all'art. 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006):*

di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000

6) *(solo in caso di consorzi e raggruppamenti)* che la partecipazione alla gara del soggetto che rappresenta non comporta violazione del divieto di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.



Firma

7) (solo nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.lg.s 163/2006) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:

e che relativamente ad essi non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma; in caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori delle prestazioni di cui trattasi saranno quelli indicati;

8) di trovarsi in posizione regolare nel trattamento dei propri dipendenti secondo i C.C.N.L. di categoria e di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali relativamente ai lavoratori subordinati; dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL per l'acquisizione d'ufficio del DURC a riscontro:

INPS

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
N. dipendenti		Matricola Azienda	

INAIL

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Codice cliente		P.A.T.	

- 9) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza, di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e di possedere, ai sensi dell'art. 26 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, i requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari all'esecuzione del servizio;
- 10) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui al T.U. n. 1265/1934, alla legge n. 475 del 1968 e alla legge n. 362/1991;
- 11) che è stata presa piena e integrale conoscenza del Bando, dello schema di contratto di servizio, della bozza di "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione della carta della qualità dei servizi della farmacia" e della perizia di stima con i relativi allegati, e che ne vengono accettate tutte le condizioni;
- 12) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- 13) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro, di previdenza, di assistenza e di protezione dei lavoratori;
- 14) di aver effettuato apposito sopralluogo nei locali di svolgimento del servizio;
- 15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a

Firma



decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nelle more delle procedure di aggiudicazione da parte del Comune di Carugate, e di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a dare avvio al servizio anche nelle more della stipulazione del contratto;

- 16) di impegnarsi a redigere, in caso di aggiudicazione, la Carta dei Servizi, nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità fissati dal Committente e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- 17) di avere oggetto sociale o statutario conforme alle prestazioni oggetto della procedura e di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla Legge per l'espletamento del servizio;
- 18) di obbligarsi a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia l'attuale Direttrice, nonché, ad avvenuto pensionamento della medesima, a nominare in qualità di direttore un farmacista in possesso di un'esperienza nel settore di almeno due anni, le cui generalità sono le seguenti:

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ () Il _____

- 19) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
- 20) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza;
- 21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che:
 - a. i dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura di gara al fine della verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione;
 - b. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
 - c. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
 - d. i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere fatti i necessari controlli; i soggetti partecipanti alla gara; quanti abbiano interesse ai sensi della L. n. 241/90;
 - e. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
 - f. il titolare del trattamento è il Comune di Carugate. Il responsabile del trattamento è il funzionario responsabile dell'appalto;



Firma

22) di autorizzare il Comune di Carugate all'utilizzo dei seguenti n. di fax ed indirizzo PEC quale mezzo di trasmissione per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara e alle fasi successive, ivi inclusa la stipula del contratto ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del D.lgs. n. 163/2006:

Fax.n. _____ - PEC _____

23) di nominare, quale referente a cui il Comune potrà rivolgersi per tutte le necessità inerenti l'esecuzione del contratto:

Sig. _____ nato a _____ il _____

CF _____ Carica ricoperta _____

Recapiti (mail, telefono, ecc.) _____

24) di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR; al tal fine, si impegna a trasmettere copia nel Decreto ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. Dichiaro che è consapevole che la violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto e che l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, con l'avvertenza che ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Data _____

Firma, leggibile e per esteso, del legale rappresentante/i o procuratore/i

² Se chi sottoscrive il «Mod. All. 1» non è in grado di rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione agli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione di cui al punto 2, dovrà avere cura di far rendere, da ognuno di essi, una singola dichiarazione conforme al «Mod. All. 3» allegato al «Bando di gara», ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

³ Se chi sottoscrive il «Mod. All. 1» non è in grado di rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione agli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione di cui al punto 2, dovrà avere cura di far rendere, da ognuno di essi, una singola dichiarazione conforme al «Mod. All. 3» allegato al «Bando di gara», ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Firma



⁴ In caso contrario, adattare la dichiarazione con l'indicazione di tutte le condanne penali subite (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.), indicando gli estremi del provvedimento (autorità, numero, data), gli articoli di legge violati, le pene principali e accessorie, data/date di commissione del reato, breve descrizione del fatto da cui è scaturito il reato, eventuali benefici accordati (non menzione, sospensione condizionale della pena - altri benefici) - in alternativa: allegare copia del provvedimento giudiziario (l'omessa dichiarazione delle condanne costituisce causa di esclusione per dichiarazione mendace).

⁵ Vedi nota n. 4, valgono le stesse indicazioni da riferirsi tuttavia ai soggetti cessati, integrate dall'obbligo di dimostrare, con modalità esaustive e riscontrabili, le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall'impresa, art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006.

⁶ Se chi sottoscrive il «Mod. All. 1» non è in grado di rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione agli altri soggetti in carica indicati al punto 2, dovrà avere cura di far rendere, da ognuno di essi, una singola dichiarazione conforme al «Mod. All. 3» allegato al «Bando di gara», ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Firma

Marca da bollo€ 16,00

Al Comune di CARUGATE
Via XX settembre 4
20061 CARUGATE -MI-

**ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLE
FARMACIE COMUNALI UBICATE IN CARUGATE – V. ALCIDE DE GASPERI 6 E V.
ENRICO TOTI 25 – PER 25 (VENTICINQUE) ANNI**

Sig. _____
nato a _____ (_____) il _____ C.F. _____
in qualità di _____
del soggetto (ragione sociale/denominazione/ intestazione) _____
con sede legale in _____ (_____) Cap _____
Via/Piazza _____ C.F _____
Partita I.V.A. _____

Sig. _____
nato a _____ (_____) il _____ C.F. _____
in qualità di _____
del soggetto (ragione sociale/denominazione/ intestazione) _____
con sede legale in _____ (_____) Cap _____
Via/Piazza _____ C.F _____
Partita I.V.A. _____

Sig. _____
nato a _____ (_____) il _____ C.F. _____
in qualità di _____
del soggetto (ragione sociale/denominazione/ intestazione) _____
con sede legale in _____ (_____) Cap _____
Via/Piazza _____ C.F _____
Partita I.V.A. _____



con espresso riferimento ai soggetti che rappresentano

CHIEDONO

di essere ammessi come costituendo R.T.C. alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia comunale ubicata in Corso Isonzo, 1 - Seveso per anni venticinque e, a tal fine

SI IMPEGNANO

in caso di aggiudicazione della procedura di cui all'oggetto:

- a) l'Impresa _____, quale **impresa mandataria capogruppo**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;

l'Impresa/le Imprese _____

quale/i **impresa/e mandante/i**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;

- b) a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
- c) a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alle disposizioni previste dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

Data _____

Firma dei legali rappresentanti

.....
.....
.....
.....



Per ogni soggetto raggruppato, inserire nella Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, copia del Mod. 1 in carta libera, ed eventualmente del Mod 3 (a tale fine, vedi note Mod. 1).

In alternativa all'autentica della sottoscrizione, allegare copia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE
(Da inserire nella Busta A - Documentazione)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI UBICATE IN CARUGATE – V. ALCIDE DE GASPERI 6 E V. ENRICO TOTI 25 – PER 25 (VENTICINQUE) ANNI

Il sottoscritto _____ C.F. _____

Nato a _____ (____) il _____

Residente nel Comune di _____ (____) CAP _____

Via/Piazza _____

In qualità di _____

Del soggetto (ragione sociale/denominazione) _____

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Istruzioni per la compilazione:

Nel caso non vi abbia già provveduto ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 il soggetto sottoscrittore del «Mod. All. 1» e dell’offerta, le seguenti dichiarazioni andranno rese singolarmente dai seguenti soggetti dal titolare e dai direttori tecnici se impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza (persona fisica) nel caso di società con meno di quattro soci e dai direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società (tutti i soggetti per cui sia richiesto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e per tutti i soggetti indicati al punto 2 dell’allegato 1.

- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale¹ ;
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
- che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 così come aggiunta dalla lettera a) comma 19 dell’art. 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificata con il D.L. n. 70/2011.

Data _____

Firma, leggibile e per esteso, del dichiarante²

¹ In caso contrario, adattare la dichiarazione con l’indicazione di tutte le condanne penali riportate (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.), indicando gli estremi del provvedimento (autorità, numero, data), gli articoli di legge violati, le pene principali e accessorie, data/date di commissione del reato, breve descrizione del fatto da cui è scaturito il reato, eventuali benefici accordati (non menzione, sospensione condizionale della pena - altri benefici) - in alternativa: allegare copia del provvedimento giudiziario - l’omessa dichiarazione delle condanne costituisce causa di esclusione per dichiarazione mendace - Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva Ce 2004/18.

² In alternativa all’autentica della sottoscrizione, allegare copia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.



Marca da bollo da 16,00 €

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI UBICATE IN CARUGATE – V. ALCIDE DE GASPERI 6 E V. ENRICO TOTI 25 – PER 25 (VENTICINQUE) ANNI

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa _____ con sede nel Comune di _____ (_____), in via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA _____ telefono _____ fax _____ e_mail _____

[in caso di Raggruppamento di imprese o Consorzio]

Il sottoscritto, _____ nella sua qualità di mandatario del (indicare se raggruppamento o consorzio) _____ tra le seguenti imprese:

1) _____ con sede nel Comune di _____ (_____), in via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA _____ telefono _____ fax _____ e_mail _____

2) _____ con sede nel Comune di _____ (_____), in via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA _____ telefono _____ fax _____ e_mail _____

Firma



3) _____
con sede nel Comune di _____ (____),
in via/Piazza _____ n. _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____
telefono _____ fax _____
e_mail _____

OFFRE

il seguente **rialzo percentuale** rispetto all'importo del canone a base di gara di € 59.412,54 (euro cinquantanovemilaquattrocentododici//54):

(in cifre) _____ oltre Iva _____

(in lettere) _____ oltre Iva _____

E' consapevole che la presentazione di un'offerta in ribasso rispetto alla base di gara ne comporta l'esclusione.

Si obbliga, altresì, a corrispondere l'importo una tantum di €. 500.000,00= oltre Iva (di cui al punto 10.3.2 del bando) entro la data di stipula del contratto di servizio, pena decadenza dall'aggiudicazione.

Luogo e data _____

Firma (leggibile e per esteso)

[in caso di Raggruppamento di Imprese o Consorzio]

1) Per l'Impresa _____ Firma _____

(leggibile e per esteso)

2) Per l'Impresa _____ Firma _____

(leggibile e per esteso)

3) Per l'Impresa _____ Firma _____

(leggibile e per esteso)

N.B.: La dichiarazione, sottoscritta sulle singole pagine, deve essere presentata a pena di esclusione unitamente ad una fotocopia non autentica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Firma



**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE
FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI CARUGATE**

(SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO)

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì del mese di
..... in, nella casa Comunale, avanti a me, Segretario
Comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono personalmente comparsi i signori:

1)..... nato a il domiciliato per effetto della sua carica in
che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso,
codice fiscale/P.IVA.....,

2)..... con sede in nella persona di nato
a il residente a codice fiscale/partita IVA.....

Compresenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale
rogante, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col
mio assenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19.12.2014 (Allegato 1),
esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Carugate ha deliberato di procedere
all'affidamento in concessione delle farmacie comunali ubicate in Via Alcide De
Gasperi n. 6 e in Via Enrico Toti n. 25, per le motivazioni in essa contenute a cui
esplicitamente si rimanda, selezionando il soggetto concessionario mediante
procedura ad evidenza pubblica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.....del..... (Allegato 2), sono stati

approvati lo schema di contratto di servizio nonché la bozza di “standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni” ai fini della predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei servizi della farmacia;

- con determinazione a contrarre del Settore I – Affari Istituzionali, Gare, Appalti e Ambiente n. del (Allegato 3) si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario con determina Settore I – Affari Istituzionali, Gare , Appalti e Ambiente n. del (Allegato 4) provvedendo dunque ad individuare l’operatore economico cui affidare la gestione delle farmacie comunali;
- con il presente contratto le parti intendono disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario inerente la gestione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Carugate ed il Concessionario medesimo;
- che il Comune rimane titolare delle Farmacie Comunali, la cui sola gestione affida in concessione.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


1. Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.

2. Definizioni

2.1 Nel presente contratto, negli allegati, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati nonché dagli atti della gara per l'affidamento del servizio, si intendono per:

- a) “Comune”, il Comune di Carugate titolare delle sedi farmaceutiche;
- b) “Concessionario” o “Aggiudicatario”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse,



aggiudicata in data

- c) "Servizio", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio delle sedi farmaceutiche comunali di Carugate, site in Via De Gasperi n. 6 e Via Toti n. 25);
- d) "Contratto", il presente contratto di concessione di servizio;
- e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;

3. Oggetto del contratto

3.1 Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la concessione del Servizio di gestione delle Farmacie Comunali di Carugate (MI) ubicate in Via Alcide De Gasperi n. 6 e in Via Enrico Toti n. 25.

3.2 Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio, di specialità medicinali, di prodotti galenici, omeopatici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia e degli esercizi di prodotti sanitari;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc;
- d) altri servizi [**adeguare in funzione dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara**]

3.3 Il Comune resta il titolare delle Sedi farmaceutiche mentre il concessionario è titolare dell'azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a proseguire nella gestione.

3.4 Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente contratto, purché attinenti o connessi con il servizio farmaceutico in argomento, che saranno disciplinati in apposita appendice al contratto.



4. Corrispettivo del Contratto

4.1 Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

- 4.1.1 Canone annuo fisso, come determinato in sede di offerta in rialzo rispetto al canone a base di gara pari ad Euro 59.412,54 (euro cinquantanovemilaquattrocentododici//54) oltre I.V.A., da corrispondere al Comune in tranches trimestrali anticipate, a partire dalla sottoscrizione del contratto. Successivamente al primo anno tale canone sarà annualmente aggiornato secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI) del costo della vita.
- 4.1.2 Canone anticipato (una tantum) di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila//00) oltre I.V.A., da corrispondere al Comune in unica soluzione entro la data di stipula del Contratto, pena decadenza dall'aggiudicazione.

5. Cessazione anticipata del contratto

- 5.1 Nel caso di cessazione anticipata, al concessionario non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo, tranne quelle connesse all'esercizio da parte del Comune delle facoltà di cui al successivo art. 13, 4° comma, lett. a) e b).
- 5.2 Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse, per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessagli da normativa speciale, i rapporti patrimoniali saranno regolati da tale normativa.

6. Obblighi del concessionario e standard di erogazione del servizio

- 6.1 Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi affidati nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione delle dichiarazioni in sede di gara e dell'offerta (Allegato 5), nonché nel rispetto delle norme e clausole del bando di gara e degli atti ad esso allegati e/o richiamati (Allegato 6)
- 6.2 Il Concessionario è obbligato a subentrare, ai sensi dell'art. 2112 del c.c., in tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato facenti capo ai dipendenti addetti all'attività dell'Azienda Speciale Farmacia & Servizi alla Persona di Carugate



(attuale gestore del servizio). A tal fine si osservano le clausole disciplinate dal bando di gara (in particolare all'art. 8.3)

- 6.3 Il Concessionario si obbliga ad iniziare la gestione dei servizi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio, nei locali delle sedi di Via De Gasperi n. 6 e di Via Toti n. 25, che vengono a tal fine concesse in uso.
- 6.4 Il Concessionario si impegna e si obbliga altresì a mantenere una dotazione di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio anche in conformità all'offerta tecnica presentata.
- 6.5 Il concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
- 6.6 Il concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a[INSERIRE I CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA]
- 6.7 Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, nel rispetto della normativa vigente e nella bozza degli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate (Allegato 7), una "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" e a rispettare i contenuti della stessa.
- 6.8 La "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.
- 6.9 La "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale

o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

6.10 Ai fini dell'emanazione della "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" il concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- a) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- b) verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- c) sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

6.11 Il concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

6.12 Il Concessionario è tenuto al rispetto della "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*", sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

7. Responsabilità del concessionario

7.1 Il concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

7.2 In particolare il concessionario si impegna, per tutta la durata di efficacia del contratto:



- a) a mantenere adeguate le dotazioni di attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dell'immobile utilizzato;
- b) al rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso: sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro ecc.
- c) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- d) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza;
- e) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare i contratti di assicurazione previsti ai punti 5.3 ed 8.4 del bando di gara (Polizza Responsabilità Civile e Polizza Immobili) oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, depositandone un'originale presso il Comune;
- f) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- g) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

8. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

8.1 Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:

a) erogare i servizi minimi:

1. obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL




2. obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ASL secondo le norme convenzionali;
 3. obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri;
 4. obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
 5. obbligo di consegnare al Comune, con cadenza annuale, i report della customer satisfaction raccolti con metodi obiettivi e imparziali.
- b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.

8.2 Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante il Responsabile del Settore I od altro rappresentante specificatamente delegato, visite ed ispezioni nei locali delle farmacie comunali e comunque nei locali ove verrà svolto il servizio oggetto del contratto.

8.3 Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

9. Interruzione del servizio

9.1 L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per



necessità tecniche proprie del servizio ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'A.S.L territorialmente competente. Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

9.2 Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

10. Esecuzione d'Ufficio

10.1 Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

11. Obblighi del Comune

11.1 Il Comune affida esclusivamente al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione delle farmacie di cui è titolare.

11.2 Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto:

- a) si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti.
- b) si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
- c) adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste

dal contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

12. Divieto di cessione del contratto e di subconcessione

12.1 Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi o dare in subconcessione la gestione del servizio oggetto del presente contratto.

13. Durata del Contratto

13.1 La durata di efficacia del contratto è fissata in anni 25 (venticinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

13.2 Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

13.3 Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le parti concordano che fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

13.4 Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà:

a) di acquistare o far acquistare, e il concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:

- previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio delle farmacie, come risultano dalla documentazione contabile;
- previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);

b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario. Comunque i crediti che non siano



relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno nella titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

13.5 In caso di cessazione anticipata, per volontà del Concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo, tranne quelle connesse all'esercizio da parte del Comune delle facoltà di cui al 4° comma.

13.6 Alla scadenza del contratto, le migliorie apportate dal concessionario accederanno alla proprietà del Comune di Carugate senza che questo debba corrispettivo o compenso alcuno.

14. Penali e risarcimento del maggior danno

14.1 Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto (n.b. le penali previste in relazione alle prestazioni offerte in sede di gara si applicheranno ovviamente solo nel caso e nella misura in cui l'aggiudicatario si sia obbligato ad eseguirle):
[ADEGUARE IN FUNZIONE DEI CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA]

- a) per la mancata prosecuzione dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 6 del presente contratto: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 5: euro 1.000,00;
- c) in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi di cui al precedente articolo 5 oltre il termine ivi previsto si applica l'ulteriore penale pari a euro 500,00 per ogni mese di ritardo;
- d) per la mancata apertura nella giornata: euro 500,00 per ogni giorno; inosservanza dell'orario di servizio: euro 100,00 per ogni infrazione;
- e) per la mancata presenza di sedute per il clienti € 10,00 al giorno per ogni seduta; per la mancata presenza di terminali €. 10,00 per terminale al giorno;
- f) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista €



60,00 al giorno;

- g) per la mancata presenza di unità operativa non abilitata all'esercizio di farmacista €. 30,00 al giorno; per la mancata rilevazione gratuita del peso a favore dei clienti residenti nel Comune di Carugate, per ogni episodio € 10,00;
 - h) per la mancata rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Carugate per ogni episodio € 10,00;
 - i) per la mancata divulgazione presso la clientela per tutta la durata della concessione, di pieghevoli (deplianti o giornalotti, ecc.) che diffondano l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici), € 500,00;
 - j) per la previsione di incontri con relazione ed iniziative di educazione sanitaria con cadenza annuale da mantenere costanti in tutto l'arco della concessione, per ogni progetto o iniziativa non proposta € 300,00 per ogni anno se il progetto è stato valutato con punteggio massimo. Negli altri casi in modo proporzionale;
 - k) per la mancata effettuazione delle prestazioni su prenotazione presso la sede farmaceutica in giorni e orari diversi di quelli indicati € 30,00 per ogni episodio;
- 14.2 Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/R qualora il concessionario non ottemperasse entro quindici giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
- 14.3 Il Comune, oltre alla applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
15. **Clausola risolutiva espressa**
- 15.1 Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
- a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
 - b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
 - c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non

- comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
 - e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 9 del contratto;
 - f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario;
 - g) ricorso all'abusivismo professionale;
 - h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
 - i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
 - k) ritardo nella continuazione dell'attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto;
 - l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto;
 - m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
 - n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni;
 - o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
 - p) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio.
- 15.2 La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
16. **Cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al concessionario**



16.1 La cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al concessionario comporta, oltre alla revoca dell'affidamento della concessione, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno.

17. Cauzione definitiva

17.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario ha costituito cauzione definitiva dell'importo di euro € _____ corrispondente al 10% dell'importo dell'offerta di canone annuo moltiplicato per n. 25 (venticinque) anni, con la stessa validità del contratto, secondo le modalità indicate nel bando di gara (Allegato 7)

17.2 In caso di inadempienze od omissioni da parte del concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

18. Foro competente

18.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune ed il concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Monza.

19. Norme finali

19.1 Le disposizioni del contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

19.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le norme del Codice civile e la normativa di settore.

20. Elezioni di domicilio – rappresentanti delle parti

20.1 Il Comune elegge domicilio in Carugate, Via XX Settembre n. 4.

20.2 Il Concessionario elegge domicilio in

20.3 Il Comune di Carugate individua il Responsabile del Settore I – Affari



Istituzionali, Gare, Appalti e Ambiente quale referente per ogni aspetto legato all'esecuzione del contratto.

21. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

21.1 Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

22. Patto di Integrità

22.1 Il Concessionario è tenuto al rispetto del Patto di Integrità, già sottoscritto in sede di gara, allegato al presente Contratto (Allegato 8).

23. Spese

23.1 Tutte le spese relative e conseguenti al contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del concessionario.

24. Valore del contratto

24.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro e chiedono la registrazione in misura fissa.

Del presente atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente a me medesimo. Le Parti mi esonerano dalla lettura dei documenti che, per quanto parte integrante del contratto, non vengono materialmente allegati. Le parti dichiarano di avere esatta conoscenza e ne sottoscrivono copia in segno di accettazione.

Questo Atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di intere facciate n.....comprese le sottoscrizioni, oltre ad un'ulteriore facciata relativa alla sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 c.c.

LA PARTE CONCEDENTE:

LA PARTE CONCESSIONARIA

IL SEGRETARIO GENERALE



Il Concessionario dichiara di approvare espressamente ed accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile gli articoli del Contratto di seguito indicati:

Art. 5 Cessazione anticipata del contratto

Art. 6 Obblighi del concessionario e standard di erogazione del servizio

Art. 7 Responsabilità del Concessionario

Art. 9 Interruzione del servizio

Art. 14 Penali e risarcimento del maggior danno

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

Art. 16 Cessazione del rapporto contrattuale

Art. 17 Cauzione definitiva

Art. 18 Foro competente

LA PARTE CONCESSIONARIA _____



**BOZZA “STANDARD MINIMI DI QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI”
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA
“CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA FARMACIA”.**

1. Identità del soggetto erogatore

Le farmacie comunali di Carugate sono gestite da (di seguito anche “*il Gestore*”), con sede in

2. Servizi offerti dalle farmacie comunali

Le farmacie comunali di Carugate assicurano ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali, di interesse locale:

- l’approvvigionamento e la dispensazione di farmaci di qualsiasi tipo e natura, di presidi medico-chirurgici e di prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa, in particolare prodotti generici, galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la consulenza sull’uso dei farmaci e sulla loro scelta;
- l’informazione e l’educazione sanitaria.

Le prestazioni connesse a tali servizi saranno erogate nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, contenente i principi sull’erogazione dei servizi pubblici.



In particolare, le farmacie comunali di Carugate erogano i servizi di seguito elencati.


- 1) Prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P. ed esazione delle quote di partecipazione alla spesa. Il servizio viene fornito presso i locali della farmacia di Via.....nell'ambito di un accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo.
- 2) Assistenza integrativa e protesica.
- 3) Collaborazione all'informazione e all'educazione sanitaria. La farmacia e le loro Organizzazioni partecipano ad iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione, tese a fornire al cittadino efficaci strumenti di informazione ed educazione sanitaria, per un uso sempre più appropriato del farmaco. A tale proposito, sulla base di mirate ricerche epidemiologiche, le OO.SS. collaborano per la predisposizione da parte delle Aziende Sanitarie di linee guida su specifici problemi sanitari delle popolazioni locali. La farmacia e le OO.SS. partecipano attivamente nelle fasi di raccolta dati, studi, ricerche, informazione capillare ai cittadini, valutazione dei risultati nonché nella fase di stesura delle linee-guida.
- 4) "Angolo del Consiglio". La farmacia si impegna a fornire al paziente, con carattere di continuità e attraverso tutti i propri operatori, consulenze in modo riservato e personalizzato, informazioni sui servizi offerti direttamente o accreditati dal Sistema Sanitario Regionale presenti sul territorio e sulle procedure per accedervi, nonché ad aggiornarlo sulle varie disposizioni emanate dai competenti Organi al fine del pieno esercizio dei propri diritti sanitari. A tal proposito mette a disposizione del pubblico, tramite affissione o distribuzione, i materiali (carta dei servizi, regolamento di tutela utenti, manifesti, locandine, leggi, circolari, depliant) predisposti dalla Pubblica Amministrazione Sanitaria e dagli Organismi rappresentativi delle Farmacie purché concordati con l'ASL competente.

La farmacia provvederà, compatibilmente con gli spazi disponibili, a destinare uno spazio distinto e riservato per il rapporto interpersonale con il paziente. La farmacia si rende disponibile per l'utilizzo di vetrine e strumenti comunicativi al servizio di



campagne istituzionali volte al corretto uso del farmaco e alla promozione della Farmacovigilanza.

- 5) Autoanalisi in farmacia. La farmacia si impegna a partecipare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti diagnostici di prima istanza, alle iniziative promosse dalla regione o dalle aziende ASL riguardo a particolari iniziative di monitoraggio su peculiari tematiche quali ipertensione, diabete, coagulazione del sangue, ecc.. *[da completare e/o sviluppare in funzione dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara]*
- 6) Consegna dei referti medici agli assistiti. La farmacia si rende disponibile ad inserirsi, attraverso appositi collegamenti, nella rete telematica delle Aziende Sanitarie in modo da permettere al cittadino anche il ritiro dei risultati degli esami chimico-clinici presso la farmacia e la possibilità di colloquiare con il medico.
- 7) Vigilanza attiva sui medicinali. La farmacia si rende disponibile, in collaborazione con il SSR, al fine di rendere più sicuro l'impiego dei medicinali, alla realizzazione di un progetto che prevede la fornitura di una tessera magnetica ai cittadini che consenta di registrare i dati relativi all'erogazione di farmaci e di verificare eventuali incompatibilità o interferenze. Tale tessera potrà contenere la prescrizione di farmaci per patologie croniche consentendo alla farmacia, in particolari ipotesi, la consegna del farmaco in caso di necessità.
- 8) Controlli di qualità nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche. Dovrà essere messo in atto un procedimento per riportare sulla ricetta, attraverso adeguato software, il codice a barre del medicinale prescritto, al fine di azzerare i possibili errori nella dispensazione dei medicinali, consentendo alla farmacia di confrontare in modo automatico la prescrizione con i farmaci erogati.
- 9) Educazione sanitaria. La farmacia partecipa attivamente alle iniziative promosse dalla regione e dalle singole aziende ASL in materia di corretti stili di vita e di corretta



alimentazione nonché alle iniziative contro fumo, alcool, AIDS, tossicodipendenze, malattie croniche, ecc.

10) Altri servizi... *[da compilare e/o sviluppare in funzione dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara]*

3. Standard di qualità, impegni, programmi Standard di Qualità

Il Gestore garantisce:

- 1) che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata nel rispetto delle normative vigenti;
- 2) che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- 3) di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria locale;
- 4) consulenza sull'uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia;
- 5) per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica (SOP), indicazioni agli utenti circa i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- 6) di mettere a disposizione strutture minime quali sedie, cestini, segnaletica esterna leggibile, locali aerati ed illuminati;
- 7) l'assenza di barriere architettoniche esterne e l'accessibilità ai locali per le sedie a rotelle, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni amministrative;
- 8) il rispetto di turni di servizio che assicurino un'adeguata copertura delle esigenze del territorio in cui la farmacia è situata;



- 9) l'attivazione di una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare disagi o potenziali danni ai cittadini;
- 10) che tutto il personale di farmacia venga dotato di cartellino di riconoscimento e che sia ben identificabile la figura del farmacista;
- 11) che il comportamento degli operatori sia improntato al rispetto, alla cortesia, alla disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- 12) un adeguato controllo di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia;
- 13) che la direzione della Farmacia venga svolta da farmacista in possesso dei requisiti di legge.

Procedure di attuazione del sistema qualità

Il Gestore individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali, e, a fronte degli stessi, saranno eventualmente perfezionati gli *standard* generali del servizio ed elaborati, se ritenuto opportuno, gli *standard* specifici di misura del livello-obiettivo garantito delle prestazioni offerte.

I parametri e gli standard sono resi noti agli utenti in sede di aggiornamento della Carta della Qualità dei servizi.

Il Gestore si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti, eventualmente anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di



customer satisfaction, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo il Gestore predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza che comprenda una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

Presso la sede aziendale sarà attivato un ufficio relazioni con il pubblico per la gestione dei reclami e l'analisi di quanto rilevato nei questionari.

Il Gestore trasmetterà al Comune, con cadenza annuale entro il 31/01, una relazione informativa in merito alla soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito ai reclami e ai suggerimenti pervenuti.

Impegni e programmi

Il Gestore si impegna:

- ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici di cui alla L. n. 146/1990;
- a non aderire ad eventuali azioni di protesta che compromettano l'applicazione dell'assistenza indiretta;
- a collaborare con le Aziende Sanitarie Locali ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi farmaceutici, nonché all'effettuazione di *screening* di massa;
- ad adottare orari di apertura nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore;
- a prevedere, al fine di soddisfare la domanda di servizi con caratteristiche elevatamente sociali, l'erogazione di specifiche prestazioni a condizioni di favore verso categorie sociali



particolarmente svantaggiate, nei confronti delle A.S.L. e di intesa con le stesse, stabilite anche di concerto con le Associazioni dei Farmacisti e con il Comune di Carugate;

- a comunicare all'utente, attraverso *depliant*, manifesti affissi nella sede della farmacia e ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della presente “*Carta della Qualità dei servizi*”, nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in attuazione della medesima.

Diritto di accesso e reclami

Ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si esercita anche nei confronti del Gestore, in quanto gestore di pubblico servizio.

Gli interessati potranno presentare al Gestore reclami sull'andamento dei servizi e dovranno ricevere una risposta entro 30 giorni.

La presente bozza verrà utilizzata dal Gestore per la predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi, la quale sarà assoggettata a revisione almeno triennale, di concerto con il Comune di Carugate.





1. PREMESSA

Il Comune di Carugate ha affidato al sottoscritto Donato Madaro, Dottore Commercialista, e Revisore Legale dei Conti, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino al n. 256, l'incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione, mediante stima peritale, del valore delle Farmacie Comunali, come da disciplinare rep. N. 2435 del 14/11/2014.

2. NATURA ED OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico richiamato in premessa consiste nella determinazione del valore delle Farmacie Comunali, i cui elementi economico-finanziari sono inseriti nel bilancio "dell'Azienda Speciale Farmacia & Servizi alla Persona".

Tale valutazione è finalizzata alla:

- a) Determinazione del valore per l'ipotesi di alienazione del ramo di azienda relativo alle farmacie;
- b) Determinazione del valore per l'ipotesi di concessione all'esterno del servizio;
- c) Comparazione della convenienza economica tra concessione del servizio farmaceutico e alienazione del complesso del ramo aziendale.



3. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

L'attività di valutazione, avente ad oggetto quanto descritto nel paragrafo precedente, è stata realizzata sulla base della documentazione di seguito elencata, trasmessa dal Responsabile del Settore I - AA.II., Gare, Appalti, Ambiente - Dott. Antonello De Filipo:

- 1) Bilanci Azienda Speciale Farmacia & Servizi alla Persona per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 corredati dalle Relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Direttore dell'Azienda e del Revisore;
- 2) Bilancini semestrali di entrambe le farmacie per gli esercizi 2011, 2012 e 2013;
- 3) Elenco Cespiti anni 2011, 2012 e 2013;
- 4) Prospetto analisi vendite di entrambe le farmacie per i periodi gennaio-aprile 2013 e gennaio-aprile 2014;
- 5) Elenco certificazioni dei compensi a terzi erogati nell'anno 2013;
- 6) Inventario merci per entrambe le farmacie al 30/04/2014;
- 7) Planimetria della farmacia in Via De Gasperi n. 6;
- 8) Planimetri della farmacia in Via Toti n. 25;
- 9) Cedolini del personale del mese di maggio 2014;
- 10) Contratto integrativo aziendale del 01/01/2014 stipulato tra l'Azienda Speciale Farmacia & Servizi alla Persona e la FILCAMS C.G.I.L. per il C.C.N.L. AssoFarm;
- 11) Elenco del personale e pianta organica di entrambe le farmacie;
- 12) Modulo per i turni di ferie del personale di entrambe le farmacie;
- 13) Moduli per comunicazione ferie del personale di entrambe le farmacie per il periodo 2014/2015;
- 14) Situazione ferie del personale di entrambe le farmacie alla data del 24/06/2014;
- 15) Tabulato del T.F.R. del personale di entrambe le farmacie alla data del 31/12/2013.

Tale documentazione è stata determinante ai fini della formazione del giudizio sulla ragionevolezza ed attendibilità dei dati economici, patrimoniali e finanziari assunti a base della perizia, nonché su eventuali pareri formulati. Restano, pertanto, ferme le responsabilità del Comune, per qualsiasi eventuale errore od omissione nelle informazioni e dati forniti, nonché per le relative conseguenze sui risultati della valutazione.

4. DATA DI RIFERIMENTO

Al fine della determinazione del valore economico delle Farmacie Comunali, il sottoscritto estimatore si è riferito alla data del 31.12.2013, data coincidente con gli ultimi dati di bilancio disponibili. Dalla data di riferimento della stima a quella di redazione del presente elaborato, il

sottoscritto estimatore ha avuto informazioni dagli organi comunali che non si sono verificati fatti di rilievo tali da modificare in modo significativo i risultati evidenziati.

5. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

L'Azienda Speciale nasce nel 2004 nell'intento di svolgere l'attività di gestione delle farmacie comunali e di svolgere anche l'attività di multiservizi per conto del Comune, nel tempo ai servizi "tradizionali" sono stati affiancati dei servizi aggiuntivi, pertanto allo stato attuale sono svolte per conto del comune le seguenti attività:

- Gestione sedi farmaceutiche e parafarmaceutiche;
- Gestione servizi alla persona;
- Gestione del verde cittadino;
- Inserimento anziani in strutture protette;
- Inserimento anziani in centri diurni;
- Soggiorni climatici e cure termali;
- Servizio di trasporto anziani e disabili;
- Servizio di prevenzione.

Dal prospetto riepilogativo del personale risultano impiegati presso le Farmacie i seguenti addetti:

- n. 1 Farmacista con inquadramento contrattuale 1° Quadro in qualità di Direttore Aziendale;
- n. 1 Farmacista con inquadramento contrattuale 1° Super in qualità di Direttore di farmacia;
- n. 3 Farmacisti Collaboratori con inquadramento contrattuale 1°;
- n. 1 Farmacista Coadiutore con inquadramento contrattuale 2°.

Tutto il personale è inquadrato con un contratto a tempo indeterminato e full-time, ad eccezione di un addetto presso la farmacia in Via Toti n. 25 che ha un contratto part-time. Inoltre, come risulta da comunicazione interna tra il Comune ed i vertici dell'Azienda Speciale, si ritiene in organico alle Farmacie anche un addetto con contratto a tempo indeterminato e full-time da impiegare per le sostituzioni del commesso.

L'azienda opera nel centro cittadino con due immobili di proprietà, rispettivamente in Via De Gasperi n. 6 (sede storica della farmacia comunale) in Via Toti n. 25 (sede della parafarmacia).

Nel Comune esistono "aziende" in concorrenza diretta rappresentate da una farmacia all'interno del centro commerciale Carosello alla Strada Provinciale 208 Km 2 e da un'altra farmacia nel territorio comunale alla Via Monte Rosa n. 2.

6. ANALISI DI SETTORE¹

L'attività delle farmacie comunali è soggetta alla disciplina di settore recata dagli artt. 104 e successivi del T.U. delle leggi sanitarie, dalla legge n. 475/1968, come modificata ed integrata dalla legge n. 362/1991, dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, dalle disposizioni emanate dalle Regioni, nonché dalla normativa afferente il commercio.

L'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di servizi pubblici, ivi compreso, appunto, il servizio farmaceutico.

La qualificazione giuridica dell'attività è peraltro controversa, essendo oggetto di differenti valutazioni.

Una parte della dottrina (cfr. CNDEC, parere 11 febbraio 2009) sostiene che tale attività costituisca servizio pubblico svolto dall'ente locale in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale posto al di fuori della normativa del Tuel e della relativa disciplina delle gare, in tal

¹ Il paragrafo n.6, comprensivo di tutti i sottoparagrafi, è tratto da www.giudaentilenli.it, Riccardo Narducci, "Le farmacie comunali".



senso supportata da alcuni pronunciamenti giurisprudenziali (in particolare Tar Campania, Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008, n. 14695).

Si osserva, peraltro, che sebbene questo pronunciamento collochi la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali in una modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., come tale non riconducibile né nell'ambito dei servizi di interesse generale di definizione comunitaria, né nella disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano, stabilisce che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisce esercizio di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. n. 267/2000. La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637, e 8 maggio 2007, n. 2110; Tar Campania, Salerno, sez. I, 22 febbraio 2006, n. 198, e Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567) aveva precisato che il servizio farmaceutico comunale rientrasse senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica.

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, come convertito in legge n. 166/2009, ha poi escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, c. 34, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, regime che, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 4, si ritiene continui ad essere comunque applicabile.

Si evidenzia che l'art. 9 della legge n. 475/1968 stabilisce che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti, e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune.

La norma assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare, evidentemente, in relazione ai fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata: tale facoltà, esercitabile in relazione alle predette motivazioni, connota la natura di servizio pubblico locale dell'attività di cui trattasi, in quanto la norma consente e non obbliga il comune ad assumersi il compito di assicurare alla collettività amministrata il servizio in base, evidentemente, alle esigenze ed ai bisogni della medesima comunità.

In tal senso si è chiaramente espresso il Consiglio di Stato (sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7336), per il quale il servizio farmaceutico erogato tramite farmacie comunali costituisce servizio pubblico di rilevanza economica, che è regolato da una sua specifica disciplina.

L'esercizio della farmacia

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio, individuata in base alla vigente legislazione regionale.

Nel decreto di autorizzazione è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale; l'autorizzazione è valevole solo per detta sede.

L'art. 7 della legge n. 362/1991 prevede che la titolarità dell'esercizio della farmacia privata sia riservata a persone fisiche od a società di persone, nonché a società cooperative; nel caso di gestione societaria, il medesimo art. 7 stabilisce che la direzione della farmacia sia affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita un'ispezione al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

La zonizzazione e la revisione

L'art. 11 del D.L. n. 1/2012, come convertito in legge n. 27/2012, ha modificato la legge n. 475/1968, stabilendo che il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti; la popolazione eccedente, rispetto a tale parametro, consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso.

Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune di cui all'art. 11 del D.L. n. 1/2012, come convertito in legge n. 27/2012 (una farmacia ogni 3.300 abitanti, con popolazione eccedente

valida se superiore al 50% del parametro stesso, cfr. precedente par. 2), è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'ISTAT.

La gestione delle farmacie comunali

La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune (nel senso dell'autonomia di scelta dell'ente locale, anche per quanto concerne la forma gestoria, cfr. Cons. Stato, 6 ottobre 2010, n. 7336). Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune. Si osserva che per la Corte dei conti (sez. controllo Lombardia, parere n. 196/2009) l'ente deve comunque valutare l'assegnazione alla luce del necessario rispetto del patto di stabilità e delle limitazioni in ordine alla spesa del personale, gravando sull'ente l'obbligo di attenta valutazione dell'opportunità di tale scelta e dell'attuazione di modalità gestionali che assicurino equilibrio e solidità finanziaria anche in prospettiva.

Nel procedimento di assegnazione delle farmacie vacanti occorre considerare che:

- nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti letto;

sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo;

l'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, che prevede un punteggio aggiuntivo in favore del concorrente che per almeno cinque anni abbia esercitato in farmacie rurali, in quanto *lex specialis* è applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha riformato detto concorso pubblico (Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2009, n. 635).

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai periodi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto ex art. 3, legge n. 475/1968, tenendo presenti le prelazioni sopra indicate per determinare l'inizio dell'alternanza. Il criterio dell'alternanza previsto secondo cui le sedi farmaceutiche che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione devono essere riservate per metà ad operatori privati, da assegnare mediante concorso pubblico, e per la restante metà offerte in prelazione all'amministrazione comunale, deve essere interpretato nel senso che tale meccanismo non deve essere applicato sullo stock, ovvero sul numero complessivo di farmacie esistenti nel comune, bensì sul flusso.

Da ciò consegue che, seppure il citato art. 9 prevede che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono essere assunte per la metà dal comune, ciò non vuol dire che l'ente locale non possa gestire più della metà delle complessive sedi farmaceutiche posto che la norma suddetta non dispone nessun limite massimo alle farmacie comunali (cfr. in tal senso Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 25 ottobre 2006, n. 2816).

È stato considerato legittimo il diniego regionale opposto alla richiesta di un comune di avvio del procedimento per la revisione biennale della pianta organica delle farmacie - motivato richiamando la priorità dell'espletamento del concorso per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti - considerato che la procedura concorsuale non è autonoma da quella di revisione, in quanto la ratio della normativa in materia è quella di un adeguamento costante dell'offerta di prodotti farmaceutici alle esigenze della popolazione, attraverso le due fasi alterne della revisione con connessa individuazione delle sedi vacanti e di nuova istituzione e della copertura di queste con pubblico concorso, con la conseguenza che fino a quando non sia conclusa la procedura concorsuale originata dall'ultima revisione non è possibile attuare la revisione successiva (cfr. Tar Piemonte, Torino, sez. I, 7 marzo 2007, n. 1149).

Le forme di gestione da parte del comune



Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, come convertito in legge n. 166/2009, ha escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - esclusione che si ritiene debba essere confermata anche alla luce della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991. Quest'ultima disposizione stabilisce che "le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti".

Al riguardo, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5389 del 31/10/2014 che ha dichiarato legittima la costituzione di una società per la gestione di una farmacia comunale nonostante l'assenza nella compagine sociale di farmacisti che al momento della costituzione prestavano servizio presso farmacie di cui era titolare l'Ente.

Si propone come centrale, dunque, il modello della società a partecipazione mista pubblico-privata nel quale l'ente attui un controllo diretto sul "socio operativo" privato, così come previsto dalla giurisprudenza comunitaria.

Si ritiene utile precisare che una volta che il comune ha acquisito la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, il successivo conferimento da parte del comune a una neo costituita società dell'azienda farmaceutica (nella accezione di cui all'art. 2555 c.c.) e con essa la titolarità dell'impresa (nella accezione di cui all'art. 2082 c.c.), non implica la dismissione del servizio pubblico, essendo pacifico che la titolarità dell'autorizzazione amministrativa alla conduzione dell'esercizio farmaceutico permane in capo al Comune mentre ciò che viene trasferito è la semplice gestione del servizio pubblico attraverso il trapasso della disponibilità materiale e giuridica dei soli beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

Nel caso di opzione per la società a partecipazione mista pubblico-privato ogni determinazione relativa ai criteri da porre a base della procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio minoritario privato deve intendersi rimessa al merito dell'azione amministrativa, e come tale sottratta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, salvo che non risulti affetta da irrazionalità (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5915).

La Corte dei conti (sez. controllo Lombardia, parere 15 aprile 2010, n. 426) ha esaminato i requisiti e le modalità della gestione di farmacia comunale mediante azienda speciale ex art. 114 Tuel, confermando la possibilità di ricorrere anche a tale forma gestoria.

La stessa sezione della Corte dei conti, con parere successivo (26 settembre 2011, n. 489) ha precisato che l'attuale legislazione di settore applicabile alle farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 9 e sue successive modificazioni), integrata con i principi comunitari, con i criteri posti a base della riforma del diritto societario interno e con la disciplina conseguente all'introduzione della società costituita con atto unilaterale, consente la gestione comunale mediante la forma della società a responsabilità limitata, a partecipazione unipersonale e totalitaria.

Il regime normativo applicabile alla gestione: i contratti - il personale

La società partecipata comunale gerente l'attività di distribuzione dei farmaci è configurabile quale organismo di diritto pubblico, alla stregua dei principi normativi di matrice comunitaria e nazionale, così come precisato dalla Corte dei conti (sez. controllo Lombardia, 3 febbraio 2011, n. 70, e 26 settembre 2011, n. 489). In relazione a tale configurazione:

- le norme pubblicistiche in materia di codice degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si applicano agli organismi di diritto pubblico;



- le procedure di reclutamento del personale e le norme limitative per il conferimento degli incarichi, nonché le norme finanziarie in tema di spesa di personale, che attraggono nell'area di consolidamento dei conti pubblici locali le società a partecipazione pubblica locale che gestiscono servizi pubblici locali, trovano applicazione anche nel settore delle farmacie comunali, in virtù della loro natura di principi di coordinamento della finanza pubblica locale. L'ente risulta altresì vincolato nella gestione del personale alle disposizioni limitative in tema di assunzioni e di spesa².

Il trasferimento della titolarità

Il comune che ha acquisito l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia può trasferire la sua proprietà, unitamente al diritto di esercizio mediante concessione, decorsi tre anni dal conseguimento, per effetto del combinato disposto degli artt. 12, primo comma, della legge n. 362/1991, dell'art. 15-quinquies, c. 2, del D.L. n. 415/1989, e dell'art. 12 della legge n. 475/1968.

La prima disposizione, peraltro, prevedeva il rispetto di modalità da stabilirsi con apposito decreto, mai emanato, "anche a tutela del personale dipendente", indicazione, quest'ultima, da ritenersi comunque vincolante. Al riguardo occorre considerare che la giurisprudenza (cfr. Tar Lazio, sez. II, 25 febbraio 1997, n. 389) ha ritenuto che in presenza del citato art. 12, che ammette la possibilità di trasferire la titolarità delle farmacie comunali gestite da amministrazioni comunali o da aziende municipalizzate, è legittima l'alienazione mediante asta pubblica di una farmacia comunale disposta dal comune con la previsione del diritto di prelazione a favore del gestore ovvero dei dipendenti della farmacia, a parità di prezzo in quanto la previsione nel caso concreto della prelazione costituisce di per sé la salvaguardia della posizione dei soggetti già impiegati nella farmacia cui è finalizzato il detto atto normativo secondario.

Il trasferimento della farmacia comunale, così come delle quote di partecipazione nella società gerente le farmacie dell'ente, è soggetto, in via generale, a procedimento concorsuale ad evidenza pubblica. È stato considerato illegittimo il ricorso alla trattativa privata per la cessione di una farmacia comunale qualora l'amministrazione non giustifichi le ragioni per le quali ha preferito derogare alle normali regole di scelta del contraente rappresentate dalla gara pubblica (Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 399).

Il trasferimento della titolarità della farmacia, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non viene trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza (art. 12, c. 11, legge n. 475/1968).

La giurisprudenza ha precisato che non contrasta con la disciplina di cui all'art. 113 Tuel, che fissa l'inedibilità degli impianti inerenti pubblici servizi se non in favore di società a capitale interamente pubblico, la dismissione (anche separata) di farmacie comunali ex art. 12 della legge n. 362/1991 anche in favore di soggetti privati, in quanto il loro esercizio non rappresenta una privativa pubblica (cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II, 21 aprile 2006, n. 1985).

Il diritto di prelazione per i dipendenti

Nel caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale i suoi dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato - cfr. Tar Marche, Ancona, 2 settembre 2004, n. 1075) hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'art. 7 della legge n. 362/1991, come stabilito dall'art. 12 della stessa legge.

Parte della giurisprudenza (Tar Lombardia, Brescia, 16 luglio 2002, n. 1049) ha ritenuto sussistere il diritto di prelazione soltanto nel caso di vendita dell'unica farmacia (ovvero di tutte quelle gestite) da parte del titolare e non anche nel caso di alienazione delle azioni della società che gestisce il servizio, tesi che chi scrive non condivide appieno.

² Sul punto di veda anche Donato Madaro, *Le nuove disposizioni introdotte dalla "Legge di Stabilità 2014" in materia di società partecipate: nuovi vincoli e implicazioni*, Rivista Centro Studi Enti Locali "Personale & Incarichi", n. 1/2014 del 31/01/2014, Pisa.

È stato ritenuto (Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5329) che nel silenzio della legge, qualora sussista una pluralità di dipendenti comunali aventi tutti titolo alla prelazione, i quali non intendano costituirsi in società, spetta all'amministrazione, nella sua discrezionalità, stabilire i criteri per addivenire alla scelta fra gli stessi, fermo però restando che le è inibito mutare le condizioni economiche poste originariamente a base della prelazione. Nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'art. 12 della legge n. 362/1991 per la cessione delle farmacie comunali, in cui si viene ad inscrivere l'istituto della prelazione dei farmacisti dipendenti, il comune è cioè portatore della discrezionalità necessaria per stabilire i criteri soggettivi ed oggettivi da indicare nel provvedimento d'invito all'esercizio di quel diritto, sulla base dei quali dirimere i possibili conflitti fra i farmacisti prelazionari, nell'ipotesi di esercizio disgiunto di tale diritto. Fra tali criteri non può comunque rientrare quello di un'ulteriore gara al rialzo del prezzo, perché si verrebbe a violare l'essenza stessa del diritto di prelazione, che si esercita alle stesse condizioni economiche dell'aggiudicatario provvisorio e sub condizione, né è possibile affermare il contrario assunto secondo cui siffatto modo realizzerebbe il miglior vantaggio per l'ente pubblico, perché tale finalità è del tutto estranea alla specifica fattispecie regolata dal citato art. 12.

La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, di cui sopra, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.

I nuovi servizi erogati dalle farmacie

L'art. 11, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha delegato il Governo ad adottare, ferme restando le competenze regionali, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Sulla base dei principi e criteri direttivi di delega, ed in particolare in attuazione del principio di sussidiarietà, è stato così emanato il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, che - nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia - ha individuato i seguenti nuovi servizi erogati dalle farmacie:

- a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
 - 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
 - 2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;
 - 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
 - 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
- c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione dello

principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

d) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lett. d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti o alle condizioni stabiliti con apposito provvedimento ministeriale, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

f) l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, stabilite con apposito provvedimento ministeriale.

Il provvedimento configura un nuovo ruolo delle farmacie pubbliche e private, più vicino alle attività di carattere socio-assistenziale svolte dalle strutture pubbliche delle quali verrebbero a costituire, in buona sostanza, il terminale amministrativo.

L'erogazione dei nuovi servizi di prossimità

L'erogazione da parte delle farmacie comunali dei nuovi servizi di cui al precedente paragrafo corrisponde ad esigenze spesso assai sentite dalle comunità locali, per le quali la farmacia costituisce non soltanto un esercizio rivolto all'erogazione di un servizio, ma anche una sorta di "punto di assistenza di prossimità".

L'erogazione di detti servizi da parte delle farmacie pubbliche è subordinata all'osservanza dei criteri fissati con D.M. 16 dicembre 2010, n. 51383 (in G.U. 10 marzo 2011, n. 57). L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, così come previsto dal decreto n. 153/2009 e poi dall'art. 8, c. 3, del provvedimento ministeriale di attuazione, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi attuativi a livello regionale sono a carico del cittadino che le ha richieste.

7. METODOLOGIE DI STIMA DEL CAPITALE ECONOMICO

Il valore del capitale economico di un'azienda o di un ramo d'azienda, che è la valutazione tecnicamente più coerente con l'incarico affidato al sottoscritto, è una grandezza che non si fonda su dati totalmente obiettivi e automaticamente determinabili. La valutazione di capitale economico impone, pertanto, il ricorso a stime, ipotesi e congetture, che possono variare da perito a perito. Al fine di minimizzare la discrezionalità intrinseca in ogni processo valutativo, occorre analizzare la metodologia di stima applicabile alla luce di fondati requisiti. Di norma, si conviene che siano almeno tre i requisiti che una metodologia di valutazione del capitale economico d'impresa deve soddisfare per risultare attendibile; essi sono:

- razionalità: il metodo deve essere valido concettualmente e dotato di consistenza teorica;
- obiettività: la metodologia deve essere concretamente applicabile: deve fondarsi su dati certi o almeno credibili e controllabili;
- generalità: il procedimento di stima deve prescindere dalle caratteristiche e dagli interessi delle parti coinvolte nella negoziazione.



(S. M. G. S. M. G.)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AREZZO
P. L. N. 13 20228 216 6
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AREZZO
P. L. N. 13 20228 216 6



Ciò implica la presenza di un perito indipendente, il quale si trovi in posizione neutrale, di terzietà, rispetto alle condizioni di forza contrattuale delle parti interessate alla operazione sottesa alla valutazione.

Di seguito, si descriveranno le metodologie concretamente applicabili alla stima del capitale economico d'impresa e si evidenzierà quali, alla luce dei requisiti sopra tratteggiati, risultano maggiormente attendibili.

I metodi di valutazione delle aziende e dei rami d'azienda vengono correntemente distinte in:

- 1) diretti. Tali criteri, ai fini della stima del valore economico del capitale d'impresa, si basano sui prezzi direttamente desunti dal mercato, per quote di capitale dell'azienda oggetto di stima o di imprese operanti nello stesso settore e ad essa assimilabili.

I metodi diretti, a loro volta, si articolano in:

- metodi diretti in senso stretto;
- metodi diretti fondati su moltiplicatori empirici;

- 2) indiretti. Sono metodologie valutative che fondano la stima del capitale economico su grandezze (quali il reddito, i dividendi, il cash flow, il patrimonio) espressive della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda o del ramo dell'azienda da valutare.

I metodi indiretti si distinguono in:

- metodi fondati su grandezze flusso;
- metodi basati su grandezze stock;
- metodi misti o flusso-stock.

I metodi fondati su grandezze flusso, a loro volta possono ulteriormente essere suddivisi in:

- metodi fondamentali teorici. Consentono di giungere ad un valore razionale ed equo del capitale economico, anche se risultano di difficile applicazione, in quanto richiedono l'individuazione ed il controllo di un eccessivo numero di parametri: flussi (di reddito, di dividendi o finanziari) puntuali per tutta la vita attesa dell'azienda, valore finale dell'impresa stessa, ecc.;
- metodi semplificati. Prevedono una serie di semplificazioni nella individuazione degli elementi utili alla stima del valore economico del capitale. In ragione di tali semplificazioni risultano, seppur meno razionali dei criteri fondamentali teorici, maggiormente obiettivi e più facilmente applicabili. Tali metodi sono, dunque, quelli tipicamente adottati per la valutazione delle aziende e dei rami d'azienda.

I metodi basati su grandezze stock, a loro volta possono articolarsi in:


- metodi patrimoniali semplici che eguagliano il capitale economico al patrimonio aziendale espresso a valori correnti (patrimonio netto rettificato);
- metodi patrimoniali complessi che considerano nel processo di stima del capitale economico anche il valore dei beni immateriali non contabilizzati.

I metodi misti, infine, stimano il capitale economico come media aritmetica, semplice (metodo tedesco o del valor medio) o ponderata (metodo della media ponderata), del valore determinato applicando differenti metodologie (basate su grandezze flusso o stock), ovvero considerano il valore economico del capitale pari alla somma del patrimonio netto rettificato e del goodwill/badwill aziendale. In altri termini, fondano la stima sia sulla consistenza patrimoniale dell'impresa valutanda, che sulla sua redditività prospettica. I metodi diretti fondano la stima del valore economico del capitale dell'azienda o del ramo d'azienda sulla base di grandezze desunte dal mercato. In particolare si distinguono:

- metodi diretti in senso stretto. Determinano il capitale economico sul fondamento dei prezzi espressi dal mercato per la stessa azienda (se quotata), ovvero sulla base dei prezzi di cessione di aziende o rami d'azienda simili - per caratteristiche qualitative e quantitative - a quella valutanda;
- metodi diretti fondati su moltiplicatori empirici. Eguagliano il valore del capitale economico al prodotto tra: un moltiplicatore desunto dal mercato ed una grandezza



espressiva del valore economico del capitale dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di stima.



8. LA SCELTA DELLA METODOLOGIA

In relazione ai vari metodi di stima sopra sinteticamente illustrati, nel caso *de quo* sono stati utilizzati i seguenti metodi:

- 1) il metodo dei multipli;
- 2) il metodo del costo del venduto;
- 3) il metodo con il reddito medio normalizzato atteso;
- 4) il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento.




Figura 1 - Metodo di valutazione

9. DATI ECONOMICI

Si riportano di seguito i dati economici conseguiti dal ramo aziendale "Farmacie" nel periodo 2011 - 2013, come risulta dai conti economici desunti dalla Nota Integrativa, opportunamente riclassificati a Valore Aggiunto:

Voci di Conto Economico		2011	2012	2013
Ricavi delle vendite	A1	1.679.256	1.604.473	1.760.806
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	A2	0	0	0
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	A3	0	0	0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A4	0	0	0
Altri ricavi operativi	A5	17.056	16.860	27.062
Valore della Produzione operativa		1.696.312	1.621.333	1.787.868
Costi esterni operativi	B6/B7/B8/B11/B14	1.380.780	1.317.174	1.391.313
Valore aggiunto		315.532	304.159	396.555
Costi del personale	B9	297.861	308.541	351.463
Margine Operativo Lordo (EBITDA)		17.671	-4.382	45.092
Ammortamenti e accantonamenti	B10/B12/B13	56.820	26.468	9.297
Risultato Operativo		-39.149	-30.850	35.795
Risultato gestione atipica		0	0	0
Risultato dell'area finanziaria (esclusi gli oneri finanziari)	C15/C16/D	1	2.609	0

EBIT normalizzato		-39.148	-28.241	35.795
Risultato dell'arca straordinaria	+/-E	0	793	0
EBIT integrale		-39.148	-27.448	35.795
Oneri finanziari	C17	5.090	860	1.374
Risultato lordo		-44.238	-28.308	34.421
Imposte sul reddito	E22	10.769	7.612	21.137
Risultato netto		-55.007	-35.920	13.284

Tabella 1 – Riclassificazione a Valore Aggiunto dei Conti Economici 2011-2013




Figura 2 - Conto Economico riclassificato 2011-2013



[Handwritten signature]




Figura 3 - Andamento risultato netto 2011-2013

10. METODI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

Utilizzando i dati sopra esposti, è stato stimato il valore economico della Farmacia comunale come segue:

10.1 Il metodo dei multipli

Il metodo dei multipli che si basa sul concetto che il fatturato, inteso come ricavi di vendita voce Al del bilancio, esprima l'attitudine dell'esercizio commerciale ad attivare clientela e, quindi, a produrre reddito, è ritenuto particolarmente idoneo per stimare il valore di mercato delle licenze, concessioni o autorizzazioni.

Pertanto, si è ritenuto di utilizzare tale metodologia valutativa, in quanto l'azienda farmacia esprime, indipendentemente dalla sua situazione patrimoniale e reddituale, un valore proprio rappresentato dal titolo, equiparabile ad una concessione, licenza o privativa.

Il metodo di valutazione dei multipli si serve di moltiplicatori calcolati sui dati di aziende comparabili.

È stata assunto come base di partenza il fatturato degli ultimi 8 anni, dal 2006 al 2013. In seguito i valori sono stati attualizzati applicando i coefficienti di rivalutazione monetaria pubblicati dall'Istat ottenendo così i risultati riportati in tabella.

La metodologia prescelta prevede l'applicazione del moltiplicatore al volume d'affari medio. Secondo la dottrina prevalente e sulla base della posizione geografica e territoriale della farmacia, il multiplo assume valori tra un massimo di 2,5 ed un minimo di 1,2. Ritenendo di dovere applicare un correttivo al ribasso a detti multipli a causa delle recenti disposizioni volte alla liberalizzazione del mercato, si considera come multiplo il valore medio del predetto range, corretto dello 0,5. Si giunge, pertanto, a determinare un multiplo pari a 1,35. Moltiplicando il valore del multiplo prescelto al valore d'affari medio rivalutato, si ottiene il valore economico come di seguito espresso:

Anno	Volume d'affari	Coefficiente di rivalutazione (*)	Volume d'affari rivalutato
2011	1.696.312	1,042	1.767.557
2012	1.621.333	1,011	1.639.168
2013	1.787.868	1,000	1.787.868
Volume d'affari medio rivalutato			1.731.531

a) Volume d'affari medio rivalutato **1.731.531**

b) Multipli (Range)	1,2 - 2,5
c) Media estremali multipli	1,85
d) Correttivo a ribasso	0,5
e) Multiplo adottato	1,35
Valore Economico (a*e)	2.337.567
(*) Istat	

I dati relativi a multipli e correttivi sono stati assunti sulla base della verifica di circostanze similari a quelle economiche, territoriali e di mercato

Tabella 2 - Valore Economico con il metodo dei multipli



10.2 Metodo del costo del venduto

Per validare il risultato su rappresentato è stata applicata la stessa procedura al costo del venduto. Calcolando la percentuale di ricarico medio estratta dalla media degli anni pregressi ed applicandola al costo del venduto medio rivalutato è stato ottenuto indirettamente il volume d'affari medio rivalutato. A conferma della validità del calcolo eseguito sulla base dei ricavi, si osserva che il risultato ottenuto non si discosta molto dal precedente:

Anno	Volume d'affari	Costo del venduto del (*)	Coefficiente di rivalutazione	Costo del venduto rivalutato	Ricarico Medio %
2011	1.696.312	1.250.023	1,042	1.302.524	1,36
2012	1.621.333	1.149.578	1,011	1.162.223	1,41
2013	1.787.868	1.230.617	1,000	1.230.617	1,45
Valori medi				1.231.788	1,41
a) Costo del venduto medio rivalutato				1.231.788	
b) Valore ricarico medio				1,41	
c) Volume d'affari medio (a*b)				1.732.805	
e) Multiplo adottato				1,35	
Valore Economico (c*e)				2.339.287	

Tabella 3 - Valore Economico con il metodo del costo del venduto

10.3 Metodo reddituale semplice di attualizzazione del reddito medio normalizzato atteso

Ulteriore metodo applicato per la determinazione del valore del capitale economico della Farmacia è il metodo del reddituale semplice basato sull'attualizzazione del reddito medio normalizzato atteso.

Per la determinazione del valore economico della farmacia con il predetto metodo sono state seguite le seguenti fasi:

1. Rivalutazione dei dati di bilancio riclassificati a valore aggiunto relativamente al periodo 2011 - 2013 secondo i coefficienti di rivalutazione monetaria pubblicati dall'Istat;
2. Determinazione dei valori medi di bilancio rivalutati e relativi al periodo 2011 - 2013;
3. Normalizzazione dei valori medi determinati e di cui al precedente punto 2;
4. Determinazione del valore del capitale economico mediante l'attualizzazione del reddito medio prospettico rivalutato secondo il metodo della rendita perpetua.



	Valori a consuntivo				Valori rivalutati			
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
Voci di Conto Economico								
Ricavi delle vendite	1.760.806	1.604.473	1.679.256	1.760.806	1.760.806	1.622.122	1.749.785	
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi operativi	27.062	16.860	17.056	27.062	17.045	17.772		
Valore della Produzione operativa	1.787.868	1.621.333	1.696.312	1.787.868	1.639.168	1.767.557		
Costi esterni operativi	1.391.313	1.317.174	1.380.780	1.391.313	1.331.663	1.438.773		
Valore aggiunto	396.555	304.159	315.532	396.555	307.505	328.784		
Costi del personale	351.463	308.541	297.861	351.463	311.935	310.371		
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	45.092	-4.382	17.671	45.092	-4.430	18.413		
Ammortamenti e accantonamenti	9.297	26.468	56.820	9.297	26.759	59.206		
Risultato Operativo	35.795	-30.850	-39.149	35.795	-31.189	-40.793		
Risultato gestione atipica	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato dell'area finanziaria (esclusi gli oneri finanziari)	0	2.609	1	0	2.638	1		
EBIT normalizzato	35.795	-28.241	-39.148	35.795	-28.552	-40.792		
Risultato dell'area straordinaria	0	793	0	0	802	0		
EBIT integrale	35.795	-27.448	-39.148	35.795	-27.750	-40.792		
Oneri finanziari	1.374	860	5.090	1.374	869	5.304		
Risultato lordo	34.421	-28.308	-44.238	34.421	-28.619	-46.096		
Imposte sul reddito	21.137	7.612	10.769	21.137	7.696	11.221		
Risultato netto	13.284	-35.920	-55.007	13.284	-36.315	-57.317		

Tabella 4 - Conto economico medio rivalutato



[Handwritten signature]

Alla determinazione del risultato di cui alla Tabella 6 si è giunti calcolando, sui valori a consuntivo del periodo 2011 - 2013, le rivalutazioni ISTAT secondo i seguenti coefficienti:

Coefficienti di rivalutazione	
2011	1,042
2012	1,011
2013	1,000

Tabella 5 - Coefficienti di rivalutazione

Voci di Conto Economico	Conto Economico Normalizzato 1	Conto Economico Normalizzato 2
Ricavi delle vendite	1.760.000	1.760.000
Variazioni delle riman., prod. in lavorazione, semilav. e finiti	0	0
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
Altri ricavi operativi	20.627	20.627
Valore della Produzione operativa	1.780.627	1.780.627
Costi esterni operativi	1.380.000	1.380.000
Valore aggiunto	400.627	400.627
Costi del personale	325.000	365.000
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	75.627	35.627
Ammortamenti e accantonamenti	9.297	10.000
Risultato Operativo	66.330	25.627
Risultato gestione atipica	0	0
Risultato dell'area finanziaria (esclusi gli oneri finanziari)	0	0
EBIT normalizzato	66.330	25.627
Risultato dell'area straordinaria	0	0
EBIT integrale	66.330	25.627
Oneri finanziari	1.500	1.500
Risultato lordo	64.830	24.127
Imposte sul reddito	29.287	17.599
Risultato netto	35.542	6.528

Tabella 6 - Reddito atteso normalizzato

Il reddito medio prospettico normalizzato è stato determinato apportando al reddito medio conseguito dall'azienda nelle annualità 2011 - 2013 le correzioni di seguito riepilogate:

1. I ricavi delle vendite e gli altri ricavi operativi sono stati assunti pari al valore medio conseguito dalla società nell'esercizio 2013, precauzionalmente arrotondati per difetto;
2. I costi esterni operativi sono stati assunti al valore medio del triennio 2011-2013;
3. I costi per il personale sono stati tenuti pari al valore medio del triennio 2011-2013 nella ipotesi 1, mentre nella ipotesi 2 è stato considerato un addetto in più, quindi una struttura del personale composta da n. 7 unità lavorative;
4. Le imposte sono state puntualmente calcolate sulla base delle risultanze del Conto Economico normalizzato e sopra descritto, prevedendo nello specifico un'aliquota IRES del 27,5% ed un'aliquota IRAP del 3,90. Sono fatte salve ulteriori variazioni ai fini del

calcolo delle imposte dovute a specifiche previsioni inerenti il sistema fiscale della Regione Lombardia.

Il tasso di capitalizzazione è stato determinato sulla base di un investimento alternativo a rischio quasi nullo. Considerato che il mercato delle farmacie è alquanto stabile, si è ritenuto di prendere in considerazione, per il calcolo del tasso di remunerazione congruo, quale eventuale investimento alternativo, il rendimento dei BTP con scadenza all'01/08/2034, numero di emissione IT 0003535157. A tale dato è stato aggiunto un premio per il rischio determinato secondo il metodo di Stoccarda corretto, al netto del tasso di inflazione pari all' 1,2% (media inflazione anno 2013). Il tasso di rendimento del applicato nella valutazione è stato pertanto così determinato:

- a) Rendimento investimenti privi di rischio
- b) - componente inflazionistica
- Rendimento investimenti privi di rischio al netto della componente inflazionistica
- c) + premio per il rischio
- Tasso di attualizzazione**

3,32%
1,20%
2,12%
1,00%
3,12%

Tabella 7 - Determinazione del tasso di rendimento o tasso di sconto

Dove:

- a) Rendimento netto (al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) dei BTP con scadenza all'01/08/2034, numero di emissione IT 0003535157³;
- b) Componente inflazionistica assunta pari al valore medio dell'inflazione dell'anno 2013;
- c) Premio per il rischio determinato con il metodo di Stoccarda corretto, considerando il livello di rischio proprio dell'attività.

La rendita perpetua determina il valore economico della farmacia secondo la seguente formula:

$$\text{Valore economico} = \text{reddito medio atteso} / \text{tasso di attualizzazione}$$

$$= € 35.542 / 3,12\% = € 1.139.170 \text{ ipotesi n. 1}$$

$$= € 6.528 / 3,12\% = € 209.235 \text{ ipotesi n. 2}$$

10.4 Il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento

Il quarto metodo utilizzato è quello misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento. La valutazione secondo tale metodo tiene conto dei seguenti elementi di calcolo:

- a) Capitale Investito Netto Operativo, ovvero la sommatoria tra il capitale circolante operativo netto ed il capitale fisso operativo netto;
- b) Rendimento del capitale investito;
- c) Reddito netto stimato;
- d) Extra reddito dato dalla differenza tra il reddito netto stimato ed il rendimento del capitale investito;
- e) Valore dell'avviamento inteso come valore attuale dell'extra reddito.

Il Capitale Investito Netto Operativo è stato determinato come di seguito:

		2013	2012	2011	MEDIA
Crediti commerciali	(+)	93.630	82.723	66.781	81.045
Giacenze di magazzino	(+)	134.455	161.956	168.231	154.881
Debiti commerciali	(-)	-665.921	-576.508	-423.484	-555.304
Ratei e risconti commerciali	(+/-)	6.608	2.299	5.183	4.697

³ Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/11/2014

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO COMMERCIALE		-431.228	-329.530	-183.289	-314.682
Crediti diversi	(+)	117.296	101.382	108.084	108.921
Debiti diversi	(-)	-291.963	-313.785	-34.927	-213.558
Ratei e risconti non commerciali	(+/-)	0	0	0	0
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO COMMERCIALE		-605.895	-541.933	-110.132	-419.320
Debiti per TFR	(-)	-115.182	-103.685	-81.394	-100.087
Immobilizzazioni materiali tecniche	(+)	1.072.084	1.080.266	1.036.188	1.062.846
Immobilizzazioni immateriali	(+)	0	0	0	0
Partecipazioni strumentali	(+)	0	0	0	0
CAPITALE INVESTITO NETTO CARATTERISTICO		351.007	434.648	844.662	543.439

Tabella 8 - Capitale Investito Netto Operativo

Dato il reddito medio normalizzato atteso si misura l'eventuale Extra Reddito generato dall'azienda rispetto al capitale investito netto, calcolando il valore dell'avviamento e determinando così il valore economico aziendale con la formula:

$$W = K + (R - iK) / i'$$

W = valore aziendale

K = patrimonio netto rettificato (capitale investito netto)

R = reddito normalizzato

Ipotesi 1 (con 6 dipendenti) € 35.542

Ipotesi 2 (con 7 dipendenti) € 6.528

i = tasso di remunerazione normale del capitale 0,34

rendimento dei BOT con scadenza 13/11/2015 emissione n. IT0005067266 (fonte SOLE24ORE del 22/11/2014)

i' = tasso di attualizzazione 3,12

(come determinato da tabella 9)

Di seguito si riporta il dettaglio della determinazione di detto valore:

Formula	Descrizione	IMPORTO
a	Totale capitale investito	543.439
b=a*0,34%	Rendimento del capitale investito	1.848
c (ipotesi 1)	Reddito netto stimato	35.542
d=c-b	Extrareddito	33.694
e=d/3,12%	Valore Avviamento	1.079.949
f=a+e	Valore Economico secondo il metodo misto	1.623.388

Tabella 9 a) - Valore economico del capitale secondo il metodo misto patrimoniale - reddituale con ipotesi reddito normalizzato n. 1

Formula	Descrizione	IMPORTO
a	Totale capitale investito	543.439
b=a*0,34%	Rendimento del capitale investito	1.848
c (ipotesi 2)	Reddito netto stimato	6.528

b

d=c-b	Extra reddito	4.680
e=d/3,12%	Valore Avviamento	150.010
f=u+e	Valore Economico secondo il metodo misto	693.449

Tabella 10 b) - Valore economico del capitale secondo il metodo misto patrimoniale – reddituale con ipotesi reddito normalizzato n. 2

10.5 Riepilogo esiti dei metodi adottati:

In conclusione, riepilogando i risultati dei metodi applicati si ottiene quanto segue:

Riepilogo risultati a dati attuali		
a	Multipli	2.337.567
b	Costo del venduto	2.339.287
c	Reddito normalizzato	1.139.170
d	Metodo misto	1.623.385
MEDIA [a;b]		1.859.852

Tabella 11 a) - Esiti metodi di valutazione adottati con ipotesi reddito normalizzato ipotesi n. 1




Figura 4 - Riepilogo esiti metodi di valutazione con ipotesi reddito normalizzato ipotesi n. 1

Riepilogo risultati a dati attuali		
a	Multipli	2.337.567
b	Costo del venduto	2.339.287
c	Reddito normalizzato	209.235
d	Metodo misto	693.449
MEDIA [a;b]		1.394.884

Tabella 12 b) - Esiti metodi di valutazione adottati con ipotesi reddito normalizzato ipotesi n. 2




Figura 5 - Riepilogo esiti metodi di valutazione con ipotesi reddito normalizzato ipotesi n. 1

I risultati derivanti dai vari metodi di valutazione adottati non sono in linea tra loro in quanto, fatta eccezione per il metodo dei multipli e del costo del venduto che hanno come riferimento esclusivamente il fatturato ed il costo delle materie prime, il metodo del reddito normalizzato atteso ed il metodo misto si basano su valori in cui confluiscono gli effetti dell'intera gestione aziendale non solo tipica ma anche atipica, straordinaria e finanziaria. Ritenuto che, nella valutazione aziendale, non è possibile prescindere totalmente da detti elementi, si ritiene di poter ragionevolmente assumere che il valore finale del capitale economico del ramo aziendale "Farmacie Comunali" debba essere pari alla media degli esiti derivanti dall'applicazione delle diverse metodologie di valutazione. Ad ulteriore conferma del predetto dato, è stato applicato, come verifica della valutazione, il metodo della valutazione degli esercizi commerciali in generale rappresentato dal Sole 24 Ore in un articolo del 19/05/2011. In particolare tale metodo stabilisce che per la determinazione del valore economico di una farmacia si applica al valore dell'incassato una percentuale che varia da un minimo del 90% ad un massimo del 120%. Nel caso oggetto di valutazione i crediti vantati dalla società sono per la quasi totalità verso il sistema sanitario nazionale e si considerano i dati al 31.12.2013, prudenzialmente gli incassi sono ridotti di un 5% e come percentuale da applicare a tale valore si è ritenuto assumere il minimo del range di cui sopra [90%;120%], cioè il 90%. Si ottiene dunque:

Metodo della percentuale sugli incassi di controllo		
a	Fatturato al 31/12/2013	1.760.806
b	Crediti vs Clienti al 31/12/2013	93.630
c	Valore degli incassi al 31/12/2013	1.667.176
d	Abbattimento presunto del 5% (c*5%)	83.359
e	Valore degli incassi presunto futuro (c-d)	1.583.817
f	% range	90%
Valore economico della farmacia (f*e)		1.425.435

Tabella 13 - Metodo della % sugli incassi

Visti anche gli esiti del metodo della percentuale sugli incassi quale metodo di verifica alla valutazione sopra rappresenta, si ritiene di poter definitivamente assumere che:

1. il valore del capitale economico del ramo "Farmacie Comunali" è pari ad € 1.850.000 quale arrotondamento per difetto del valore della media di cui alla Tabella 12 a);
2. il valore del capitale economico del ramo "Farmacie Comunali" è pari ad € 1.390.000 quale arrotondamento per difetto del valore della media di cui alla Tabella 12 b);

11. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Nel presente paragrafo si procede alla determinazione di un eventuale Canone di concessione del contratto di servizio di affidamento delle Farmacie comunali, suddiviso in due componenti:

- a) la quota relativa al locale ceduto in locazione;
- b) la quota relativa al diritto di esercizio comprensiva dell'avviamento delle Farmacie.

A - Quota relativa al locale ceduto

La quota relativa al locale ceduto è stata determinata considerando il valore congruo di affitto dei locali di cui alle Planimetrie trasmessa al sottoscritto. La determinazione del canone di locazione è stata effettuata ricorrendo ai parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare⁴ come di seguito rappresentato:

Valori Locazione (€/mq per mese)			Superficie	Canone mensile		Canone mensile
Tipologia	Min	Max		Min	Max	
Negozi	€ 6,40	€ 7,70	293 mq.	€ 1.875,20	€ 2.256,10	€ 2.197,50
Totale canone annuo						€ 26.370,00

Tabella 14 - Quota del canone relativa ai locali

Alla luce delle perizie effettuate dall'Arch. Varisco nell'anno 2010 per entrambi gli immobili, così come riportato alle pagine 11 e 12 della Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013, risulta un valore peritale adeguato a quello di mercato, che testimonia l'ottimo stato di conservazione delle strutture adibite a farmacia, anche a seguito delle ristrutturazioni effettuate. Pertanto è congruo e ragionevole fissare in € 7,50 al metro/quadro mese il canone di locazione degli immobili. La quota annua relativa ai locali nell'ambito del canone di concessione è pari ad € 26.370,00.

B - Quota annuale del diritto di esercizio comprensiva dell'avviamento

Avendo assunto quale valore di esercizio della farmacia € 1.850.000 nel caso dell'ipotesi reddituale n. 1, cioè con la presenza di n. 6 dipendenti ed ipotizzando una durata della concessione pari ad anni 25, dividendo il valore per il numero di anni si ottiene ad oggi che la quota annuale del diritto di esercizio è pari ad € 74.000,00 (€ 1.850.000 / 25).

Nel caso dell'ipotesi reddituale n. 2, che prevede l'impiego di n. 7 unità lavorative, il valore di esercizio della farmacia è stato determinato in € 1.390.000, quindi la quota annuale del diritto di esercizio è pari ad € 55.600,00 (€ 1.390.000 / 25).

Relativamente alla determinazione del valore di tale quota, avendo assunto nelle varie metodologie impiegate quella del metodo misto reddituale-patrimoniale, l'importo ottenuto può senz'altro definirsi comprensivo dell'avviamento.

⁴ www.agenziaentrate.gov.it

In definitiva, il valore complessivo del canone è pari ad € 100.370 nel caso dell'ipotesi reddituale n. 1 ed è dato dalla somma algebrica delle componenti di seguito riepilogate:

- a) Canone per i locali € 26.370
- b) Canone per diritto di esercizio comprensivo dell'avviamento € 74.000




Figura 6a - Composizione quota canone

ovvero il valore complessivo del canone è pari ad € 81.970 nel caso dell'ipotesi reddituale n. 2 ed è dato dalla somma algebrica delle componenti di seguito riepilogate:

- c) Canone per i locali € 26.370
- d) Canone per diritto di esercizio comprensivo dell'avviamento € 55.600




Figura 7b - Composizione quota canone

Si precisa che le previsioni su esposte si basano unicamente su dati storici nonché sul risultato prospettico costruito sulla base dell'andamento storico della gestione aziendale, pertanto, qualora venisse attuato un piano di ristrutturazione societario che preveda delle "efficienze gestionali" ulteriori, occorrerebbe rideterminare il canone in modo da adeguare lo stesso alla nuova redditività delle farmacie generata dall'attuazione del predetto piano di ristrutturazione, prevedendo eventualmente anche componenti variabili che comunque tengano conto dell'equilibrio economico della società.

C - Modalità di corresponsione del canone

L'importo del canone di concessione, così come determinato nelle due ipotesi reddituali illustrate in precedenza, determina un introito complessivo per il Comune di Carugate per la durata di anni 25 così suddiviso:

€ 100.370 X 25 = € 2.509.250 nel caso dell'ipotesi reddituale n. 1

€ 81.970 X 25 = € 2.049.250 nel caso dell'ipotesi reddituale n. 2

Si ritiene comunque perseguibile anche un'altra soluzione di pagamento del canone, che contempli un congruo anticipo sul valore complessivo di cui sopra dal 20% al 25%, da erogare in un'unica soluzione a favore del Comune.

Questa ulteriore soluzione può essere accompagnata da un eventuale sconto sull'importo complessivo pari al massimo al tasso di rendimento applicato nella tabella 9. Di seguito si riportano gli esempi con lo sconto nelle due differenti ipotesi reddituali:

valore complessivo € 2.509.250 nel caso dell'ipotesi reddituale n. 1 (con sconto)

sconto del 3,12% pari ad € 78.288,60

a detrarre anticipo del 20% circa € 500.000,00

valore residuo € 1.930.961,40

canone annuo € 77.238,46

valore complessivo € 2.049.250 nel caso dell'ipotesi reddituale n. 2 (con sconto)

sconto del 3,12% pari ad € 63.936,60



a detrarre anticipo del 20% circa € 500.000,00

valore residuo € 1.485.313,40

canone annuo € 59.412,54

Avellino, 9 dicembre 2014

Dott. Donato Madaro





RUOLO GENERALE
N. 4784 / 2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO

VERBALE DI GIURAMENTO

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di DICEMBRE nella cancelleria dell'intestato ufficio, innanzi al sottoscritto Cancelliere è comparso il sig. MADALO DONATO nato a GIORNA DEL GOLLE (BA) il 30/04/1966 e residente a AVELLINO alla Via A. DE GASPERI n. 2, identificato con CARTA DI IDENTITÀ rilasciata dal COMUNE di AVELLINO in data 2/8/2013, con il N. AUG719682 di professione LAVORO COMMERCIALE, il quale ha chiesto di asseverare con giuramento l'antescritta perizia tecnica - per conto della Ditta: COMUNE DI CARUGATE (MI), che si compone di:

- n. 1 (UNO) facciate frontespizio;
- n. 23 (VENTITRE) facciate di relazione tecnica;
- n. / (/) allegati di cui
- n. / (/) fotografici.

Aderendo alla detta richiesta, previa le ammonizioni di legge abbiamo invitato il suddetto a prestare il giuramento di rito, che lo stesso, in piedi ed a capo scoperto, rende ripetendo la formula: " Giuro di avere bene e fedelmente adempito alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità".

Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Donato Madalo

IL CANCELLIERE
[Signature]
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO





ALLEGATO N. 8

Carugate (MI) - via XX settembre 4 – tel. 02921581 – fax 029253207 – C.F. 02182060158 – P.I. 00730970969

DESCRIZIONE QUALIFICA	LIVELLO	CONTRATTO	RETRIBUZIONE BASE *	SCATTI ANZIANITA' *	I.T.P. *	E.P.A. *	INDENNITA' CARICA *	INCREMENTO *	SC. BLOCCATI *	INDENNITA' FUNZIONE *	SUPERMINIMO *
N. 1 Direttore Azienda	1	Farmacie Municipalizzate – Tempo Pieno	2.247,33	399,78	77,47	64,30	450,00	467,49	202,23	140	134,51
N. 1 Farmacista Direttore	2	Farmacie Municipalizzate - Tempo Pieno	2.170,00	121,32	77,47	61,41	/	/	/	130	127,42
N. 1 Farmacista collaboratore	A1	Farmacie Municipalizzate – Part-Time	1.929,97	111,17	77,47	34,41	/	/	/	100	/
N. 1 Farmacista collaboratore	A1	Farmacie Municipalizzate – Tempo Pieno	1.929,97	62,97	77,47	34,41	/	/	/	100	/
N. 1 Farmacista collaboratore	A1	Farmacie Municipalizzate - Tempo Pieno	1.929,97	49,41	77,47	34,41	/	/	/	100	/
N. 1 Coadiutore	A2	Farmacie Municipalizzate – Tempo Pieno	1.712,90	87,89	/	30,79	/	/	/	/	/
N. 1 Impiegato	A2	Farmacie Municipalizzate - Tempo Pieno	1.712,90	108,91	/	30,79	/	/	/	/	/

- Valori espressi in €



PATTO DI INTEGRITÀ
tra il COMUNE DI CARUGATE
E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA
PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLE
FARMACIE COMUNALI DI CARUGATE

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione comunale di Carugate.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.

Questo Patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Carugate e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Carugate impiegati ad ogni livello nell'espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d'integrità, il cui

Il Comune di Carugate si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara, l'elenco dei concorrenti e le singole offerte economiche presentate (*in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso*), la graduatoria delle offerte ammesse (*in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*), l'elenco delle offerte escluse.

Il singolo operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

1. si impegna a segnalare al Comune di Carugate qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara stessa;




3. si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Carugate, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha partecipato inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”;
4. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dal Comune di Carugate, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - 4.1. esclusione dalla procedura di gara;
 - 4.2. escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
 - 4.3. risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
 - 4.4. escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - 4.5. responsabilità per danno arrecato al Comune di Carugate nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - 4.6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Carugate per 5 anni;
 - 4.7. segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle competenti Autorità.

Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.

Carugate,

Per il Comune di Carugate





Il Partecipante
